

Contratto di Service Partner Volkswagen

Il presente Contratto per la prestazione di servizi di assistenza per la Marca Volkswagen e la vendita di Ricambi Originali Volkswagen® (di seguito il “Contratto”) è stipulato oggi, _____, a Verona, fra VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. ed il Service Partner, come sopra individuati.

Premesso che:

- A.** Il Gruppo Volkswagen realizza prodotti automobilistici di alta qualità rispondenti ai bisogni e ai desideri di una clientela esigente; tali prodotti sono commercializzati ed assistiti in ambito europeo mediante una primaria Organizzazione distributiva e di assistenza tecnica, al fine di conseguire un alto grado di soddisfazione della clientela. Per realizzare tale scopo, le società del Gruppo Volkswagen e gli appartenenti a tale Organizzazione distributiva e di assistenza operano in uno spirito di piena e reciproca collaborazione, come stabilito nel presente Contratto.
- B.** Nell’ambito del Gruppo Volkswagen, la società tedesca Volkswagen AG (di seguito “VWAG”) è proprietaria del Marchio “Volkswagen”, in tutte le sue forme, accezioni e declinazioni, ivi inclusi i segni grafici ad esso associati (di seguito il “Marchio”), e realizza i prodotti automobilistici di alta qualità contrassegnati dal Marchio stesso.
- C.** VGI è stata nominata da VWAG quale distributrice di tutti i prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio, nonché responsabile per la realizzazione e la gestione, nell’ambito dell’Organizzazione di VWAG di cui al punto A che precede, di una rete di imprese che assicuri la prestazione dei servizi di assistenza tecnica ai detti prodotti contrassegnati dal Marchio.
- D.** Il Service Partner è un’impresa commerciale autonoma del settore automobilistico, interessata a svolgere attività di assistenza tecnica dei prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio, nonché a vendere le parti di ricambio originali prodotte o commercializzate dalla VWAG (di seguito i “Ricambi Originali Volkswagen®”), nel rispetto delle finalità di cui al punto A che precede, e nell’ambito della rete di vendita e di assistenza organizzata da VGI (di seguito la “Rete Volkswagen”).
- E.** Nello spirito generale di cooperazione di cui al punto A che precede, VGI provvederà alla preventiva consultazione dell’organizzazione italiana maggiormente rappresentativa delle imprese della Rete Volkswagen, le quali svolgono attività di assistenza tecnica aventi gli stessi contenuti di quelle regolate dal presente Contratto, in merito ad eventuali future variazioni del contenuto delle Sezioni 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell’Allegato Unico, tali da comportare un rilevante impatto economico per le attività del Service Partner. Si precisa sin d’ora che si intenderà come avente un “rilevante impatto economico” qualunque futura variazione del contenuto di ognuna delle suddette Sezioni dell’Allegato Unico, tale da comportare per ciascuna impresa facente parte della Rete Volkswagen costi, investimenti e/o passività superiori, su base annua, a € 25.000 (venticinquemila Euro).

TUTTO CIO’ PREMESSO, VGI ed il Service Partner (ciascuno di seguito anche definito come “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) convengono e stipulano quanto segue.

Parte I. Fondamento del Contratto

Art. 1 - Oggetto del Contratto

- 1.1** L'attività di assistenza tecnica ai prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio (di seguito il "Service") è realizzata nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva con applicazione di criteri qualitativi, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n° 1400/2002 - in applicazione dell'art. 81, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea - relativo all'esenzione di categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (di seguito il "Regolamento").
- 1.2** Con il presente Contratto, VGI attribuisce al Service Partner in via non esclusiva, nei termini ed alle condizioni qui di seguito specificati, la facoltà di vendere i Ricambi Originali Volkswagen® e di fornire prestazioni di Service nel solo territorio dello Spazio Economico Europeo (comprendente tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea nonché, attualmente, la Norvegia, l'Islanda ed il Liechtenstein), oltre che nel territorio della Confederazione Elvetica (di seguito il "SEE"); a sua volta, il Service Partner assume l'obbligo di provvedere alla vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® ed alle prestazioni del Service in tale territorio.
- 1.3 (a)** Costituisce obbligazione fondamentale, assunta dal Service Partner con la sottoscrizione del presente Contratto, il pieno e costante rispetto dei requisiti organizzativi, commerciali, finanziari e tecnici descritti nella Sezione 1 dell'Allegato Unico (di seguito gli "Standard Organizzativi"). Gli Standard Organizzativi sono integrati, a tutti gli effetti, dalle linee-guida di cui alla Sezione 2 dell'Allegato Unico. Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che gli Standard Organizzativi potranno - dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornati e modificati da VGI, onde perseguire al meglio il fine di promuovere l'immagine del Marchio e realizzare le strategie produttive e commerciali di VWAG. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto (eventualmente anche in via informatica) - prevedendo, se del caso, ragionevoli tempi tecnici di adeguamento per il Service Partner, che non potranno comunque essere inferiori a due mesi, nelle ipotesi rilevanti di cui al punto E delle Premesse - e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner stesso, quali variazioni vincolanti del contenuto delle Sezioni 1 e 2 dell'Allegato Unico.
- (b)** E' espressamente inteso fra le Parti che, in caso di introduzione di nuovi modelli di autoveicoli contrassegnati dal Marchio che non corrispondano ai modelli della gamma contrattuale dei prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio, nel senso indicato dal Regolamento, VGI avrà piena facoltà di determinare i relativi requisiti organizzativi e tecnici cui il Service Partner dovrà attenersi in riferimento alle prestazioni di Service per tali nuovi modelli, e che a loro volta diverranno parte integrante degli Standard Organizzativi. Pertanto, ove l'azienda del Service Partner non sia pienamente conforme a tali ulteriori requisiti, e in ogni caso senza la preventiva verifica della sussistenza degli stessi ed autorizzazione scritta da parte di VGI, il Service Partner non avrà diritto ad effettuare il Service di tali eventuali nuovi modelli di autoveicoli contrassegnati dal Marchio.

- 1.4** Il Service Partner dà sin d'ora espressamente atto che sarà facoltà di VGI, con riferimento a località di notevole importanza strategica (intendendosi per tali, ad esempio, il luogo ove ha sede la stessa VGI, le città con almeno duecentomila abitanti, ed i territori limitrofi nel raggio di venti chilometri), di costituire proprie sedi secondarie e/o società controllate che agiscano quali Service Partner, nonché di richiedere di partecipare all'impresa del Service Partner, con le modalità giuridiche e applicative che saranno di volta in volta individuate fra le Parti nel miglior spirito di buona fede e collaborazione. I rapporti con tali nuove società partecipate saranno regolati da apposito contratto corrispondente sotto il profilo giuridico al presente Contratto.
- 1.5 (a)** Il Service Partner adempirà pienamente agli obblighi posti a suo carico ai sensi del presente Contratto, utilizzando al meglio le opportunità di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® e di prestazione del Service, promuovendo nel miglior modo e sotto ogni aspetto l'immagine e il buon nome di VGI, della Rete Volkswagen, di VWAG e del Gruppo Volkswagen in generale, al fine di salvaguardare e rafforzare la posizione concorrenziale del Marchio.
- (b)** Le Parti precisano che, ai fini del presente Contratto, tutte le imprese, gli imprenditori, i distributori, i Concessionari, i "service partner" nonché gli altri soggetti autorizzati all'effettuazione del Service nel SEE ed alla vendita dei Ricambi Originali Volkswagen®, sono qui denominati gli "Appartenenti alla Rete Europea".
- 1.6 (a)** Il Service Partner adempirà agli obblighi stabiliti nel presente Contratto mediante l'organizzazione d'impresa (di seguito l'"Impresa") di cui ha già separatamente comunicato per iscritto a VGI i dati ed ai quali fa riferimento la Sezione 3 dell'Allegato Unico. Il Service Partner dovrà informare immediatamente per iscritto VGI di ogni eventuale cambiamento relativo ai dati dell'Impresa - nonché di ogni cambiamento relativo alle figure professionali del Responsabile Service, Responsabile Clienti, Responsabile Tecnico e Responsabile di Magazzino - e dovrà ottenere la preventiva approvazione scritta di VGI (che non potrà negare tale approvazione senza ragionevole motivo, ferma restando la sua piena discrezionalità nelle ipotesi di operazioni straordinarie d'impresa di cui al punto (6) che segue), per ciascuna delle seguenti ipotesi di modifica:
- (1)** mutamento del Titolare dell'Impresa, nel caso di impresa individuale;
- (2)** mutamento del Socio gestore, nel caso di società di persone;
- (3)** mutamento dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, nel caso di società di capitali;
- (4)** cessione di azienda o di rami di azienda;
- (5)** trasferimento del controllo dell'Impresa ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il trasferimento in una o più operazioni della partecipazione di controllo dell'Impresa stessa, nonché la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte di terzi;
- (6)** qualunque caso di trasformazione, fusione, scissione, delibera di messa in liquidazione o richiesta di ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa.

(b) Qualora le variazioni riguardino esclusivamente la sede dell'Impresa, questi dovrà informare preventivamente per iscritto VGI delle variazioni medesime, fermo restando l'obbligo per il Service Partner di rispettare gli Standard Organizzativi anche nella nuova sede.

Parte II. Obblighi e posizione giuridica del Service Partner

Art. 2 - Principi per l'esecuzione del Contratto

- 2.1** Il Service Partner agirà nei confronti della propria clientela per la vendita dei Ricambi Originali Volkswagen®, nonché per la prestazione del Service, in qualità di imprenditore autonomo, e pertanto concluderà ogni relativo contratto in nome proprio e per proprio conto. Il Service Partner non è autorizzato in alcun modo ad agire in qualità di agente ovvero rappresentante di VGI.
- 2.2** Per la durata del presente Contratto e suoi eventuali rinnovi o proroghe, il Service Partner farà sì che l'Impresa sia dotata di adeguati mezzi patrimoniali e finanziari ed abbia disponibilità di liquidità sufficiente alle proprie esigenze commerciali ed operative, ai fini del pieno e corretto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto, mantenendo costantemente un'equilibrata struttura di bilancio.
- 2.3 (a)** Nel caso in cui il Service Partner intenda effettuare l'assistenza tecnica per autoveicoli prodotti da soggetti diversi da VWAG dovrà informarne per iscritto VGI, in tempo utile prima di intraprendere le relative iniziative commerciali.
- (b)** Il Service Partner si impegna sin d'ora ad acquistare da VGI (o da un'altra impresa della Rete Volkswagen da quest'ultima eventualmente indicata) almeno il 30% (trenta per cento) del proprio volume di affari annuale relativo ai Ricambi Originali Volkswagen® (con riferimento a quanto da esso acquistato per i Ricambi Originali Volkswagen® stessi - anche in relazione ad altri prodotti automobilistici corrispondenti ai Ricambi Originali Volkswagen® e/o loro succedanei - nel precedente esercizio annuale e, comunque, nei limiti complessivi di quanto stabilito all'art. 1, lettera (b) del Regolamento).
- 2.4** Il Service Partner non è autorizzato a stipulare con qualsiasi terzo "sub-contratti" per la vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® o per la prestazione del Service.
- 2.5** Il Service Partner dà atto espressamente che esso non potrà in nessun caso esportare Ricambi Originali Volkswagen® al di fuori del SEE per la vendita a qualunque acquirente che non sia domiciliato, residente o comunque avente la sede principale dei propri affari in tale ambito territoriale.
- 2.6** Così come è previsto per tutti gli Appartenenti alla Rete Europea, il Service Partner non potrà fornire Ricambi Originali Volkswagen® ad imprese estranee agli Appartenenti alla Rete Europea che intendano acquistarli per la rivendita. Il Service Partner potrà fornire Ricambi Originali Volkswagen® esclusivamente a: (1) Operatori commerciali Appartenenti alla Rete Europea che sono autorizzati alla rivendita dei Ricambi Originali Volkswagen®; (2) altri Operatori commerciali Appartenenti alla Rete Europea che sono autorizzati ad effettuare le prestazioni di Service, al solo fine dell'effettuazione di tali prestazioni;

nonché (3) Riparatori indipendenti che utilizzano i Ricambi Originali Volkswagen® in proprio, per la riparazione o manutenzione di autoveicoli contrassegnati dal Marchio.

Art. 3 - Pianificazione delle vendite

3.1 (a) L'attività del Service Partner sarà basata su obiettivi generali applicabili nel corso di ciascun anno solare (di seguito l'"Obiettivo"). Le Parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il raggiungimento dell'Obiettivo, da parte dell'Impresa del Service Partner, per ciascun anno di durata del presente Contratto e suoi eventuali rinnovi e proroghe, ha carattere essenziale per VGI. L'Obiettivo concordato tra le Parti per il primo intero anno solare di validità del presente Contratto - ovvero per la prima frazione di anno solare decorrente dalla data di stipula del presente Contratto, e sino alla scadenza dell'anno in corso - è stato separatamente indicato per iscritto dalle Parti.

(b) I risultati del Service Partner finalizzati al raggiungimento dell'Obiettivo saranno sottoposti a regolari verifiche di VGI, con cadenza quanto meno quadrimestrale. L'Obiettivo potrà essere variato congiuntamente di anno in anno - per adeguarlo alla mutata situazione del mercato, alle nuove potenzialità di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® e/o alle strategie produttive e commerciali di VWAG nel SEE - ad iniziativa del Service Partner o di VGI.

(c) Ai fini dell'adeguamento annuale dell'Obiettivo di cui al paragrafo 3.1(b) che precede, la Parte che riterrà opportuno o necessario tale adeguamento comunicherà per iscritto anche in via informatica all'altra Parte - di regola entro la scadenza di ciascun anno solare, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'inizio dell'anno solare successivo - la proposta di nuovo Obiettivo (di seguito la "Proposta"). Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Proposta, la Parte ricevente potrà, sempre a mezzo di comunicazione scritta (anche in via informatica):

(1) aderire alla Proposta, nel qual caso quest'ultima diverrà automaticamente il nuovo Obiettivo;

(2) non aderire alla Proposta, in tal caso con obbligo di comunicare una propria diversa Proposta e di indicarne i criteri.

Il decorso del termine per la risposta, come sopra indicato, senza riscontro scritto della Parte ricevente, sarà considerato quale accettazione della prima Proposta.

Nell'ipotesi che la Parte ricevente non aderisca alla prima Proposta, e qualora fra le Parti non sia concordato il nuovo Obiettivo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della nuova Proposta, ciascuna delle Parti sarà libera di instaurare la procedura di determinazione dell'Obiettivo prevista dal paragrafo che segue. Durante il periodo necessario per il completamento di tale procedura, continuerà ad essere applicabile fra le Parti l'Obiettivo in vigore per l'anno solare precedente.

Nell'ipotesi di mancato accordo sull'Obiettivo, ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra - a mezzo lettera raccomandata a.r. - che l'Obiettivo verrà determinato da un terzo indipendente (di seguito l'"Esperto"), indicando il nominativo di un soggetto da nominare quale Esperto. L'altra Parte potrà, a mezzo lettera raccomandata a.r., acchet-

tare il nominativo proposto dalla prima Parte, oppure proporre a sua volta un altro. Qualora le Parti non raggiungano l'accordo sul nominativo dell'Esperto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della prima proposta di nomina dello stesso, tale nomina sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, ad iniziativa della Parte più diligente. L'Esperto agirà in qualità di terzo determinatore, ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile, e pertanto l'Obiettivo comunicato dall'Esperto sarà definitivo e vincolante per entrambe le Parti.

3.2 (a) Il Service Partner farà pervenire a VGI gli ordini di acquisto dei Ricambi Originali Volkswagen®, vincolanti per il Service Partner stesso, in conformità alle indicazioni di VGI riguardo alle procedure per l'inoltro di tali ordini e le relative conferme. Le Parti concordano che a ciascuna singola operazione di compravendita di Ricambi Originali Volkswagen®, che sarà fra esse conclusa in esecuzione del presente Contratto, si applicheranno i prezzi, i termini di pagamento e di consegna, nonché le altre previsioni di cui alle condizioni di fornitura da parte di VGI di volta in volta in vigore (di seguito le "Condizioni di Fornitura"). Le Condizioni di Fornitura sono quelle riportate nella Sezione 4 dell'Allegato Unico.

(b) Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che le Condizioni di Fornitura potranno - dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornate e modificate da VGI. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto (anche eventualmente in via informatica) - prevedendo, se del caso, ragionevoli tempi tecnici di adeguamento per il Service Partner, che non potranno comunque essere inferiori a due mesi, nelle ipotesi rilevanti di cui al punto E delle Premesse - e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner stesso, quali variazioni vincolanti del contenuto della predetta Sezione 4 dell'Allegato Unico.

(c) VGI sarà tenuta a soddisfare gli ordini del Service Partner per i Ricambi Originali Volkswagen® solo dopo che tali ordini saranno stati da essa espressamente accettati, ferma restando comunque l'applicazione delle Condizioni di Fornitura. VGI sarà tenuta a fornire i Ricambi Originali Volkswagen® al Service Partner unicamente entro il limite delle forniture di VWAG, e nell'ambito dei relativi programmi di consegna.

Il Service Partner, in considerazione di ciò, rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa per forniture di Ricambi Originali Volkswagen® non eseguite.

(d) Nell'ipotesi che determinate forniture di Ricambi Originali Volkswagen® da VWAG a VGI ritardino ovvero siano sospese o ridotte, per ragioni indipendenti dalla volontà di VGI, quest'ultima provvederà a ripartire le forniture eventualmente disponibili fra il Service Partner e le altre imprese, facenti parte della Rete Volkswagen, che abbiano ordinato a VGI gli stessi Ricambi Originali Volkswagen®. In tali casi, il Service Partner sarà tenuto ad accettare tali forniture benché ritardate e/o effettuate in misura ridotta, rinunciando sin d'ora a richiedere l'esecuzione della restante parte del proprio ordine, nonché a qualsiasi altra pretesa in relazione all'incompletezza e/o ritardo delle forniture stesse.

3.3 VGI potrà fornire al Service Partner Ricambi Originali Volkswagen® aventi caratteristiche diverse o recanti modifiche rispetto a quanto indi-

cato nel relativo ordine di acquisto, in relazione a miglioramenti costruttivi determinati dalla necessità di adeguare la qualità dei detti Ricambi Originali Volkswagen® al progresso tecnologico ed alle mutate strategie produttive e commerciali di VWAG. In tutti tali casi, il Service Partner non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti di VGI in relazione a tali diverse caratteristiche o modifiche riguardanti i Ricambi Originali Volkswagen® da esso ordinati.

- 3.4** Il Service Partner non potrà apportare modifiche ai Ricambi Originali Volkswagen® senza la preventiva approvazione scritta di VGI, salvo che si tratti di modifiche specificamente richieste da un proprio cliente riguardanti un determinato Ricambio Originale Volkswagen® ordinato da quest'ultimo, ovvero si tratti di un Ricambio Originale di proprietà del cliente stesso. VGI potrà richiedere al Service Partner, che si impegna sin d'ora a provvedere in tal senso, l'esecuzione di specifiche modifiche ai Ricambi Originali Volkswagen®, rimborsandone i relativi costi al Service Partner stesso.

Art. 4 - Service

- 4.1** Il Service Partner garantisce sin d'ora a VGI la realizzazione di un Service completo, di alto valore qualitativo, orientato alla piena soddisfazione della clientela, e caratterizzato dall'attiva esecuzione dei programmi di assistenza indicati da VGI per gli autoveicoli contrassegnati dal Marchio, il tutto in piena e costante conformità agli Standard Organizzativi. Ciò avverrà - in ogni caso - indipendentemente dal luogo di acquisto originario di tali autoveicoli.
- 4.2 (a)** Qualora fra il Service Partner e VGI sia in vigore un separato contratto per la concessione di vendita di autoveicoli contrassegnati dal Marchio, il Service Partner adempirà direttamente agli impegni di effettuare gli interventi in garanzia ivi stabiliti. In ogni caso, il Service Partner si impegna ad utilizzare per l'effettuazione del Service gli speciali utensili, le attrezzature per officina, l'equipaggiamento e la documentazione tecnica specificati da VGI, secondo le indicazioni di quest'ultima anche in merito alla relativa manutenzione.
- (b)** Il Service Partner potrà eventualmente adempiere all'impegno di prestare il Service anche affidandone l'esecuzione ad un'altra impresa che sia Appartenente alla Rete Europea e che sia autorizzata all'effettuazione del Service. In tal caso, il Service Partner sarà tenuto a comunicare alla propria clientela il nominativo e l'indirizzo dell'impresa autorizzata da esso incaricata delle prestazioni di Service. Nell'ipotesi in cui tale impresa autorizzata non sia situata nelle immediate vicinanze della sede del Service Partner, questi dovrà informare la clientela anche riguardo alla distanza tra tale impresa e la propria sede. Lo stesso obbligo di informativa si applicherà al Service Partner nell'ipotesi in cui l'officina dello stesso non sia situata nelle immediate vicinanze della sede ove viene effettuata la vendita dei Ricambi Originali Volkswagen®.
- 4.3** Nell'ambito delle obbligazioni relative all'effettuazione del Service, di cui al presente art. 4, rientra altresì l'obbligo del Service Partner di partecipare attivamente e tempestivamente a tutte le iniziative promosse da VGI o da VWAG dirette al richiamo di Ricambi Originali Volkswagen® ovvero all'intervento tecnico su autoveicoli contrassegnati dal Marchio, al fine di sottoporre gli stessi a modifiche o revisioni, nelle varie forme e con i requisiti che di volta in volta saranno espres-

samente comunicati da VGI (“azioni di richiamo”, “azioni di pre-consegna”, “azioni di officina” e simili).

Art. 5 - Garanzia

5.1 (a) Il Service Partner si impegna sin d’ora nei confronti di VGI ad assicurare alla propria clientela i servizi di assistenza gratuita in garanzia (di seguito gli “Interventi in Garanzia”). VGI raccomanda al Service Partner di includere nei contratti da esso conclusi con la clientela, in riferimento alla vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® ed alle prestazioni di Service, le condizioni di garanzia di cui alla Sezione 5 dell’Allegato Unico (di seguito le “Condizioni Generali di Vendita”). Il Service Partner riconosce espressamente sin d’ora che le previsioni delle Condizioni Generali di Vendita potranno - dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornate e modificate da VGI. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto (anche eventualmente in via informatica), e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all’atto della ricezione da parte del Service Partner, quali variazioni vincolanti delle Condizioni Generali di Vendita. Il Service Partner prende atto che gli Interventi in Garanzia, di cui al presente paragrafo, riferiti ai Ricambi Originali Volkswagen® saranno riconosciuti indipendentemente dalla circostanza che i Ricambi Originali Volkswagen® siano stati venduti da altre imprese incluse fra gli Appartenenti alla Rete Europea.

Qualora il Service Partner decida di applicare ad una o più vendite di Ricambi Originali Volkswagen® alla propria clientela termini e condizioni anche in parte diversi dalle Condizioni Generali di Vendita, il Service Partner dovrà comunque assicurare ai clienti interessati lo stesso, od un superiore, livello di protezione previsto dalle Condizioni Generali di Vendita. Tale obbligo assunto dal Service Partner ha carattere essenziale per VGI.

(b) VGI garantisce al Service Partner che i Ricambi Originali Volkswagen® che gli saranno forniti in esecuzione del presente Contratto saranno privi di difetti di materiale e di produzione. Tale garanzia di VGI è concessa nei medesimi limiti e con le stesse modalità di cui al testo richiamato dalla Sezione 5 dell’Allegato Unico.

(c) Il Service Partner dovrà informare immediatamente VGI di eventuali contestazioni da parte di clienti, ovvero azioni legali promosse o minacciate, in relazione a richieste e/o prestazioni di Interventi in Garanzia.

5.2 Il Service Partner eseguirà in favore della clientela tutti gli Interventi in Garanzia nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al presente Contratto e dei documenti tecnici e delle Linee Guida di VGI ivi richiamati.

5.3 Nell’effettuazione degli Interventi in Garanzia il Service Partner utilizzerà unicamente Ricambi Originali Volkswagen® forniti da VGI. E’ sin d’ora espressamente pattuito che il Service Partner non riceverà alcun corrispettivo dalla clientela per l’effettuazione di Interventi in Garanzia, poiché le relative prestazioni saranno fatturate dal Service Partner direttamente a VGI, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla **“Guida normativa all’applicazione della garanzia e della correttezza”**, depositata presso VGI, e di cui il Service Partner dichiara di

aver già ricevuto copia e preso visione dei contenuti. Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che il contenuto di tale Guida potrà - dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornato e modificato da VGI. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto (anche eventualmente in via informatica) - prevedendo, se del caso, ragionevoli tempi tecnici di adeguamento per il Service Partner - e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner, quali variazioni vincolanti della predetta Guida.

5.4 Quanto stabilito agli artt. 5.2 e 5.3 che precedono si applicherà anche ai casi di cosiddetti "interventi tecnici in correntezza", e con riferimento alle "azioni di richiamo" e simili di cui all'art. 4.3.

Art. 6 - Ricambi Originali Volkswagen®

6.1 (a) Il Service Partner manterrà costantemente disponibili adeguate scorte di magazzino di Ricambi Originali Volkswagen® per gli autoveicoli contrassegnati dal Marchio.

(b) Il Service Partner, inoltre, si impegna a conformarsi pienamente agli Standard Organizzativi in tema di Ricambi Originali Volkswagen®, nonché alle indicazioni di volta in volta comunicate da VGI riguardo alla corretta conservazione e gestione a magazzino degli stessi.

(c) Il Service Partner dà espressamente atto che l'obbligo di effettuare Interventi in Garanzia si applicherà anche con riferimento ai Ricambi Originali Volkswagen®, sia se installati dallo stesso Service Partner, sia se installati da qualunque altro Appartenente alla Rete Europea.

6.2 (a) Il Service Partner ha facoltà di acquistare anche da terzi, a propria scelta:

(1) "pezzi di ricambio originali", ovvero

(2) "pezzi di ricambio di qualità corrispondente",

come entrambe tali espressioni sono definite dal Regolamento, e di utilizzare tali pezzi per la prestazione del Service, fatta salva la riserva di fornitura esclusiva da parte di VGI di cui all'art. 5.3 che precede, con riferimento all'effettuazione di Interventi in Garanzia.

(b) Le Parti si danno atto reciprocamente che, in conformità al Regolamento, per "**pezzi di ricambio originali**" si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio degli autoveicoli contrassegnati dal Marchio, e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti da VWAG per la produzione di componenti o pezzi di ricambio di detti autoveicoli, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di tali componenti.

(c) Le Parti si danno altresì atto che, in conformità al Regolamento, per "**pezzi di ricambio di qualità corrispondente**" si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare, in qualunque momento, che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei com-

ponenti che erano stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli contrassegnati dal Marchio.

- 6.3** In tutti i casi di cui all'art. 6.2 che precede, il Service Partner sarà comunque tenuto a farsi rilasciare dai fornitori dei predetti pezzi di ricambio una certificazione scritta della loro piena idoneità qualitativa, rispondenza alle specifiche tecniche ed utilizzabilità, e a conservare tale certificazione, tenendola a disposizione di VGI, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.

Art. 7 - Gestione dei rapporti con la clientela

- 7.1** Il Service Partner si impegna ad utilizzare – d'intesa con VGI – l'apposito programma-quadro di gestione dei rapporti con la clientela (attualmente denominato "**Customer Relationship Management**", in breve "**CRM**"), che potrà essere messo a sua disposizione da VGI, e che si compone di un programma base, di programmi addizionali e di strumenti gestionali di supporto.
- 7.2** Il Service Partner si impegna altresì a trasferire a VGI i dati provenienti dalla clientela, nell'ambito del programma-quadro di cui sopra e comunque nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza dei dati personali.
- 7.3** Il Service Partner, inoltre, si impegna sin d'ora a proporre attivamente alla clientela i programmi addizionali di cui sopra, e - per i clienti che decidano di usufruirne - il Service Partner provvederà alla trasmissione dei dati come previsto all'art. 7.2 che precede.
- 7.4** A sua volta VGI potrà partecipare allo scambio ed aggiornamento dei dati nell'ambito del programma-quadro di cui sopra, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza dei dati personali.
- 7.5** Il Service Partner dovrà organizzare, nell'ambito dell'Impresa, quanto necessario per la gestione delle relazioni con la clientela in conformità ai requisiti qualitativi indicati da VGI, attenendosi fra l'altro agli Standard Organizzativi.

Art. 8 - Attività promozionali

- 8.1** Il Service Partner si impegna sin d'ora, per tutta la durata del presente Contratto e suoi eventuali rinnovi o proroghe, a promuovere efficacemente e d'intesa con VGI le prestazioni del Service e le vendite dei Ricambi Originali Volkswagen®, informando adeguatamente la clientela in merito agli stessi nonché alle caratteristiche della Rete Volkswagen.
- 8.2** Ai fini di quanto precede, il Service Partner e VGI concorderanno - con riferimento all'Obiettivo, e comunque nel rispetto degli Standard Organizzativi - l'importo del budget complessivo che il Service Partner investirà in pubblicità locale per ciascun anno di durata del Contratto.
- 8.3** VGI potrà predisporre di volta in volta programmi di promozione e pubblicità del Service, dei Ricambi Originali Volkswagen® e del Marchio, cui il Service Partner dovrà conformarsi; in aggiunta agli stessi, il Service Partner provvederà a sviluppare e porre in essere le proprie attività promozionali, tenuto anche conto dell'andamento del mercato.
- 8.4** Il Service Partner realizzerà la propria pubblicità del Service e dei Ricambi Originali Volkswagen®, ivi inclusa la diffusione tramite Internet,

nonché le proprie attività di assistenza alla clientela, in conformità alle indicazioni di volta in volta comunicate da VGI. A tal fine, il Service Partner utilizzerà i materiali pubblicitari che potranno essere forniti da VGI. Il Service Partner si impegna sin d'ora a non adottare forme di promozione e di pubblicità che possano pregiudicare, sotto alcun profilo, l'immagine o la reputazione commerciale di VGI, di VWAG e/o degli Appartenenti alla Rete Europea. Il Service Partner indicherà tempestivamente a VGI il soggetto responsabile, nell'ambito dell'Impresa, delle attività di cui al presente art. 8.4.

- 8.5** Il Service Partner sarà in ogni caso tenuto a fornire il proprio pieno sostegno a VGI nello svolgimento delle “**Indagini di Soddisfazione del Cliente**” e simili operazioni di verifica di mercato, partecipando alle stesse secondo le modalità indicate da VGI, ed a prenderne attentamente in considerazione i risultati al fine di adottare misure migliorative della propria attività nei confronti della clientela.

Art. 9 - Identificazione del Service Partner ed uso del Marchio

- 9.1** VGI autorizza il Service Partner, al fine di consentirgli di realizzare un'identificazione costante e coerente delle sue attività in conformità al presente Contratto, ad utilizzare il Marchio nelle sole forme specificate nella Sezione 6 dell'Allegato Unico, ed in conformità alle indicazioni di volta in volta fornite da VGI stessa. Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che il Marchio e ciascuna delle sue accezioni, declinazioni, forme grafiche e caratteristiche identificative sotto ogni profilo, di cui alla predetta Sezione 6 dell'Allegato Unico, potranno essere aggiornate e modificate da VGI, ivi inclusa fra l'altro sia l'aggiunta di nuovi elementi, sia l'esclusione di quanto precedentemente autorizzato. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto (anche eventualmente in via informatica) - prevedendo, se del caso, ragionevoli tempi tecnici di adeguamento per il Service Partner - e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner stesso, quali variazioni vincolanti del contenuto della predetta Sezione 6 dell'Allegato Unico. Il Service Partner, a sua volta, si impegna ad utilizzare il Marchio esclusivamente ai fini della propria attività come prevista ai sensi del presente Contratto, esponendo le insegne recanti il Marchio in tutte le strutture ove tale attività è esercitata, apponendo il Marchio stesso sulla propria carta da corrispondenza commerciale, biglietti da visita, cartellonistica ed ogni altro supporto identificativo relativo alla propria attività. Il Service Partner, d'altra parte, si asterrà da qualunque utilizzo del nome di VGI e dei segni identificativi di quest'ultima, salvo che tale utilizzo non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto da VGI stessa.
- 9.2 (a)** Il Service Partner conformerà l'immagine dell'Impresa, ivi fra l'altro inclusa la relativa pubblicità, ai requisiti di cui alla pubblicazione “Volkswagen Corporate Design” di VGI e relativi successivi aggiornamenti.
- (b)** Qualora il Service Partner rappresenti anche altri marchi automobilistici, il suddetto obbligo di identificazione dell'Impresa attraverso l'uso del Marchio dovrà essere adempiuto con appropriate modalità, che diano adeguato risalto al Marchio - anche in considerazione del giro d'affari in rapporto allo stesso - ed evitino comunque il rischio di confusione tra il Marchio e gli altri marchi commercializzati.

- 9.3** Fermo restando in ogni caso il rispetto degli Standard Organizzativi, il Service Partner si impegna a concordare preventivamente con VGI qualunque uso del Marchio (sempre e soltanto ai fini di quanto precede) che ne preveda l'apposizione, da solo o unitamente alla denominazione e/o altri segni distintivi dell'Impresa del Service Partner, su qualunque genere di prodotti e/o sui relativi imballi, nonché su materiale pubblicitario di qualsiasi genere.
- 9.4** Il Service Partner potrà prestare il Service e vendere i Ricambi Originali Volkswagen® utilizzando come identificazione esclusivamente il Marchio (nei limiti di quanto stabilito nel presente art. 9) e la propria denominazione, ragione sociale ovvero ditta. Il Service Partner non potrà pertanto aggiungere alcun altro nome, marchio, simbolo o indicazione commerciale.
- 9.5** Il Service Partner potrà utilizzare il Marchio come elemento della propria denominazione, ragione sociale ovvero ditta solo previa specifica approvazione scritta da parte di VGI. Il Service Partner non potrà in nessun caso depositare o registrare, direttamente o indirettamente, a proprio vantaggio o per conto di qualunque terzo, né il Marchio né alcun nome, marchio, simbolo o indicazione commerciale di titolarità di VGI, di VWAG e/o di qualsiasi altra società del Gruppo Volkswagen. Tale divieto vale sia con riferimento al Marchio ed agli altri nomi e simboli di cui sopra, individualmente considerati, sia alla loro eventuale associazione con qualunque altro nome, marchio, simbolo o indicazione commerciale; il divieto è inoltre esteso all'impiego di eventuali altri segni grafici o fonetici che, nonostante l'apparente diversità, possano indurre nel pubblico confusione con il Marchio e/o gli altri nomi e simboli di cui sopra. Il Service Partner dovrà comunicare al più presto a VGI eventuali violazioni da parte di qualunque terzo, di cui sia venuto a conoscenza, dei diritti di privativa relativi al Marchio, e dovrà prestare a VGI - a semplice richiesta di quest'ultima - tutta la necessaria assistenza per l'instaurazione e la prosecuzione di qualunque azione legale, anche in via d'urgenza, che VGI ritenga opportuna per far cessare, con il minor pregiudizio possibile, la violazione dei suddetti diritti anche nell'interesse di VWAG.
- 9.6** Quanto complessivamente stabilito nel presente art. 9 si applicherà in ogni caso anche con riferimento a qualsiasi utilizzo del Marchio via Internet, quale - in via esemplificativa ma non limitativa - la creazione e/o utilizzo di indirizzi di posta elettronica ovvero di cosiddetti "nomi di dominio", e comunque in programmi e comunicazioni di tipo elettronico di qualunque genere.
- 9.7** Con riguardo a tutto quanto precede, il Service Partner dà pienamente atto sin d'ora che VGI è il soggetto legittimato da VWAG a fare uso del Marchio nell'ambito territoriale in cui essa opera, e ad agire con tutti i mezzi di legge, incluse eventuali azioni giudiziali ordinarie o in via d'urgenza, per la tutela del Marchio anche nei confronti del Service Partner stesso.

Art. 10 - Informazioni e relazioni del Service Partner

- 10.1** Fermo restando quanto disposto all'art. 7 che precede in tema di gestione dei rapporti del Service Partner con la clientela, il Service Partner conferma che - al fine di consentire a VGI, tra l'altro, la realizzazione di ricerche di mercato, nonché l'effettuazione tempestiva delle eventuali azioni di richiamo di cui all'art. 4.3 che precede - esso metterà a disposizione di VGI (ovvero dei consulenti esterni da essa inca-

ricati) tutti i dati relativi alla propria clientela ed alle operazioni commerciali effettuate in relazione a quanto previsto dal presente Contratto, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. A tale riguardo, il Service Partner autorizza sin d'ora VGI, per quanto occorrente, a richiedere tali dati anche direttamente presso i competenti uffici e registri pubblici (quali ad esempio Motorizzazione ed A.C.I.). Il Service Partner dà espressamente atto a VGI che tutti gli obblighi di informazione, di consegna di documenti e di cooperazione a carico del Service Partner stesso, così come previsti in ciascun paragrafo del presente art. 10, devono considerarsi essenziali ai fini del presente Contratto.

10.2 Il Service Partner dovrà fornire a VGI, con le cadenze che potranno essere da quest'ultima indicate, un **business plan** comprensivo di **budget** e relazioni scritte che illustrano la situazione del mercato, le vendite complessive e in dettaglio dei Ricambi Originali Volkswagen® e le relative giacenze di magazzino, l'effettuazione di prestazioni di Service ed in particolare di Interventi in Garanzia, le previsioni di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® per i periodi successivi e la relativa programmazione.

10.3 (a) Oltre a quanto stabilito agli articoli 10.1 e 10.2 che precedono, il Service Partner dovrà comunque fornire tempestivamente a VGI tutte le opportune informazioni sulla attività dell'Impresa che abbiano rilevanza nei confronti di VGI per la piena e corretta esecuzione del presente Contratto. Il Service Partner si impegna sin d'ora a consentire a VGI ed ai suoi dipendenti - e ad eventuali suoi consulenti, vincolati comunque al segreto professionale - l'accesso alle strutture ove il Service Partner stesso svolge la propria attività d'Impresa, per la verifica della documentazione amministrativa, fiscale, contabile e tecnica relativa all'esecuzione del presente Contratto, nonché per la verifica della conformità delle strutture stesse agli Standard Organizzativi. In via esemplificativa ma non limitativa, il Service Partner consentirà l'esame - e l'estrazione di fotocopie - delle richieste di prestazioni di Service e di Interventi in Garanzia, della documentazione relativa alla vendita dei Ricambi Originali Volkswagen®, nonché dei documenti che giustificano le richieste di eventuali contributi secondo i programmi predisposti da VGI. Al fine di consentire l'efficace esercizio delle suddette facoltà di accesso e verifica, VGI comunicherà al Service Partner - anche via telefax o con comunicazione informatica - la data del previsto accesso, con preavviso (salvo casi di urgenza) di 3 (tre) giorni lavorativi.

(b) Gli accessi e verifiche di cui al paragrafo 10.3(a) che precede, da parte di VGI e suoi dipendenti o consulenti, si limiteranno - comunque - ai locali d'Impresa ed alla documentazione del Service Partner pertinenti all'esecuzione del presente Contratto ed ai rapporti con la clientela di cui allo stesso. VGI, in ogni caso, si impegna sin d'ora ad esercitare la suddetta facoltà di effettuare accessi e verifiche nel pieno rispetto del principio di buona fede, ragionevolmente e senza ingiustificati oneri a carico del Service Partner.

10.4 (a) Il Service Partner si impegna a fornire a VGI copia del proprio bilancio (comprensivo di stato patrimoniale, conto profitti e perdite e documenti accessori), con l'eventuale certificazione contabile e/o relazione da parte dei consulenti fiscali, nonché copia degli stessi documenti relativi alla società capogruppo (nel caso il Service Partner appartenga ad un "gruppo" societario, italiano o estero), entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione di ciascun bilan-

cio. In caso di scissione ovvero cessione di ramo d'azienda dell'Impresa, l'obbligo di cui sopra - a richiesta di VGI - si intenderà riferito ai bilanci ed alla documentazione accessoria di tutte le imprese risultanti da tali operazioni societarie, nella misura in cui tali documenti siano rilevanti ai fini della valutazione del giro d'affari realizzato da ciascuna Impresa per le attività previste dal presente Contratto.

(b) Il Service Partner - sempre in conformità alle indicazioni di VGI - trasmetterà periodicamente alla stessa una relazione aggiornata riguardante la situazione commerciale, finanziaria e di redditività dell'Impresa. Il Service Partner prende atto sin d'ora che VGI provvederà all'elaborazione delle relative informazioni, unitamente a quelle di volta in volta fornite dalle altre imprese facenti parte della Rete Volkswagen, e s'impegna a tenere nel debito conto i risultati di dette elaborazioni (indici finanziari, risultati conseguiti per aree omogenee, e così via) anche al fine dell'adeguamento delle prestazioni dell'Impresa alle indicazioni fornite di volta in volta da VGI stessa. A tal fine, per facilitare il trattamento uniforme delle suddette informazioni da parte di VGI, il Service Partner si impegna ad utilizzare un sistema contabile che preveda dettagli analitici di settore, di marca e di canale distributivo, attenendosi alle indicazioni di VGI anche con riguardo alla tenuta della propria contabilità (ad esempio in merito all'omogeneità delle voci contabili da registrare, nonché agli schemi per le relazioni e per la programmazione delle attività). Per ragioni di efficienza e riservatezza, il Service Partner sarà tenuto a provvedere a tali elaborazioni di dati tramite propri dipendenti, vincolati da obbligo di fedeltà all'interno dell'organizzazione dell'Impresa del Service Partner stesso. Qualunque eventuale affidamento di tali elaborazioni a professionisti esterni, nei soli casi di effettiva e transitoria necessità, dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto dal Service Partner a VGI ed espressamente approvato da quest'ultima.

(c) Il Service Partner si conformerà in ogni caso, per i fini informativi a VGI di cui al presente art. 10.4, agli Standard Organizzativi ed alle indicazioni generali che potranno essere fornite da VGI stessa.

10.5 VGI garantisce sin d'ora il trattamento riservato di tutte le informazioni fornite dal Service Partner o acquisite, anche tramite propri incaricati e consulenti esterni, nell'ambito degli accessi e verifiche sopra indicati, in particolare con riguardo ai dati personali di terzi, e salvo quanto risulti altrimenti di pubblico dominio. Il Service Partner autorizza espressamente ed irrevocabilmente VGI ed eventuali istituti di credito facenti parte, direttamente o indirettamente, del Gruppo Volkswagen, nonché ogni altra società o ente fornitore di servizi nell'ambito di tale Gruppo, a scambiarsi direttamente ogni documento, dato o informazione relativi all'Impresa che siano di rispettiva conoscenza, per effetto di quanto stabilito nel presente art. 10 ovvero in virtù dei rapporti commerciali e/o contrattuali rispettivamente intrattenuti con l'Impresa stessa.

Art. 11 - Strutture dell'Impresa e attività del Service Partner

11.1 In conformità agli Standard Organizzativi, il Service Partner si impegna sin d'ora a far sì che le strutture ove viene svolta l'attività della propria Impresa, ai fini del presente Contratto, siano pienamente adeguate all'immagine ed al prestigio del Marchio, e ciò con riferimento, fra l'altro, alla loro ampiezza, dotazione, arredamento e immagine esteriore, nonché sotto il profilo commerciale, amministrativo e tecnico. E' inteso,

in ogni caso, che il Service Partner dovrà conformarsi pienamente a tutte le applicabili norme di legge e regolamentari, e mantenere la piena idoneità della propria Impresa agli standard per la certificazione di tipo "ISO 9000" e seguenti, come adottata da VGI, applicando il "sistema di qualità" indicato da quest'ultima.

- 11.2** Qualora il Service Partner intenda procedere a ristrutturazioni o modifiche sostanziali delle strutture dell'Impresa, dovrà preventivamente consultarsi con VGI ed attenersi in linea generale alle indicazioni da questa di volta in volta fornite, ai fini del miglior adempimento degli obblighi e del perseguimento delle finalità essenziali di cui al presente Contratto.
- 11.3** Il Service Partner conferma espressamente, anche avuto riguardo a quanto precede, il proprio impegno a concordare con VGI l'adeguamento delle strutture nelle quali sono svolte le attività di cui al presente Contratto in relazione a nuove esigenze commerciali ed all'andamento del mercato.
- 11.4** Il Service Partner conferma espressamente, con riguardo a quanto precede, il proprio impegno ad informare tempestivamente e per iscritto VGI di qualunque modifica sostanziale all'impostazione dell'Impresa, ivi inclusi fra l'altro eventuali investimenti straordinari che interessino direttamente o indirettamente le attività previste dal presente Contratto.
- 11.5** VGI avrà in ogni caso facoltà di richiedere al Service Partner copia dei principali contratti da esso stipulati per l'esercizio dell'Impresa, quali ad esempio - nell'ipotesi che le strutture utilizzate non siano di proprietà del Service Partner stesso, o lo siano solo in parte - il relativo contratto di locazione o leasing immobiliare, ed altri contratti per prestazioni di terzi che hanno specifica rilevanza per lo svolgimento dell'attività.
- 11.6** Il Service Partner assumerà alle proprie dipendenze un numero di addetti - con adeguata formazione - proporzionato all'entità ed all'importanza dell'attività svolta ed al fatturato dell'Impresa, il tutto in ogni caso conformemente a quanto stabilito dagli Standard Organizzativi. La formazione iniziale e successiva di tali addetti sarà effettuata dal Service Partner in accordo con VGI, sempre comunque secondo quanto indicato negli Standard Organizzativi. In ogni caso, il Service Partner assume sin d'ora l'impegno, sostenendone i relativi costi, di far sì che tutti i propri dipendenti possano partecipare, secondo le indicazioni di VGI ai fini del presente Contratto, agli specifici corsi di formazione che saranno di volta in volta organizzati da VGI stessa.
- 11.7 (a)** Il Service Partner si impegna sin d'ora ad utilizzare il sistema di gestione della contabilità che venga eventualmente indicato da VGI, anche ai fini della programmazione e dell'analisi finanziaria delle attività della propria impresa connesse direttamente o indirettamente alle finalità del presente Contratto.
- (b)** Entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ogni mese di durata del presente Contratto e suoi eventuali rinnovi o proroghe, ove ne sia fatta espressa richiesta da VGI, il Service Partner dovrà mettere a disposizione della stessa - tramite i sistemi informativi di cui all'art. 12 che segue, ed in conformità ai requisiti di formato elettronico degli stessi - informazioni dettagliate e periodicamente aggiornate su tutte le attività svolte o programmate nell'ambito della propria Impresa in esecuzione di quanto previsto dal Contratto stesso.

Art. 12 - Sistemi informativi

12.1 Al fine di consentire una più efficiente gestione dell'attività del Service Partner per i fini di cui al presente Contratto, VGI potrà mettere a disposizione del Service Partner stesso specifici sistemi informativi per la gestione e trasmissione di informazioni. Il Service Partner si impegna sin d'ora ad adottare tali sistemi informativi ed a farne uso attivo e tempestivo, rispettandone pienamente i requisiti tecnici (ad esempio con riferimento alle infrastrutture, criteri di sicurezza e di accesso al sistema), nell'ambito comunque degli Standard Organizzativi. Nell'ipotesi che il Service Partner utilizzi propri sistemi informativi, dovrà comunque far sì che i sistemi in questione siano compatibili con i programmi software ed i sistemi informativi utilizzati da VGI.

12.2 Le previsioni di cui al presente art. 12 si intenderanno riferite altresì alle procedure e requisiti informativi di cui all'art. 7 che precede.

Parte III. Obblighi e responsabilità di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.

Art. 13 - Consulenza e assistenza

VGI fornirà al Service Partner consulenza ed assistenza ai fini della corretta e piena esecuzione del presente Contratto, con le modalità stabilite negli Standard Organizzativi, ed in base a quanto di volta in volta indicato da VGI stessa.

Art. 14 - Prezzi

14.1 (a) Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni di Fornitura, VGI venderà i Ricambi Originali Volkswagen® al Service Partner al prezzo in vigore alla data dell'emissione da parte di VGI stessa dei documenti di trasporto. VGI potrà fornire indicazioni non vincolanti circa il prezzo di vendita alla clientela.

(b) VGI si riserva la facoltà di determinare il prezzo massimo di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® che il Service Partner applicherà alla clientela.

14.2 (a) Il margine di vendita per i Ricambi Originali Volkswagen®, ed i relativi "Maggiori Sconti", possono ricavarsi dai criteri indicati nella Sezione 7 dell'Allegato Unico. Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che il contenuto della predetta Sezione 7 dell'Allegato Unico potrà, dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse, essere aggiornato e modificato da VGI. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto, anche eventualmente in via informatica - prevedendo, se del caso, ragionevoli tempi tecnici di adeguamento per il Service Partner - e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner stesso, quali variazioni vincolanti del contenuto della Sezione 7 dell'Allegato Unico a tutti i fini del presente Contratto.

(b) Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che l'indicazione contrattuale di un margine di vendita - ai sensi di quanto precede e della Sezione 7 dell'Allegato Unico - dev'essere intesa esclusivamente ai fini dell'applicazione di un corrispondente sconto in fattura sui Ricambi Originali Volkswagen® che verranno acquistati dal Service Partner. Tale sconto non comporta, comunque, alcuna

assunzione di rischio di impresa a carico di VGI per tutto ciò che riguarda le attività economiche e commerciali del Service Partner, né comporta alcun impegno o garanzia di VGI con riferimento ai risultati di tali attività. Il Service Partner, infatti, per tutto ciò che concerne VGI ed il presente Contratto resta unico responsabile della conduzione e dei risultati dell'Impresa, assumendone in proprio i relativi rischi.

Art. 15 - Rimborso delle spese per gli Interventi in Garanzia e le prestazioni di assistenza tecnica in "correntezza"

15.1 VGI provvederà a rimborsare al Service Partner i costi delle prestazioni effettuate per gli Interventi in Garanzia, il tutto nei limiti della corretta applicazione delle Condizioni Generali di Vendita, secondo le indicazioni fornite da VGI stessa.

15.2 VGI potrà, a propria esclusiva discrezione, autorizzare per iscritto il Service Partner ad effettuare prestazioni di assistenza tecnica - a condizioni agevolate per la clientela - non rientranti fra gli Interventi in Garanzia (cosiddette "prestazioni di correntezza"), il tutto secondo le indicazioni di volta in volta comunicate da VGI.

Art. 16 - Vendite dirette

Per assicurare il miglior sviluppo del mercato, VGI si riserva espressamente il diritto di effettuare vendite dirette di Ricambi Originali Volkswagen® alle categorie di clienti indicate nella Sezione 8 dell'Allegato Unico. Il Service Partner riconosce espressamente sin d'ora che il contenuto della predetta Sezione 8 dell'Allegato Unico potrà - dopo la consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornato e modificato da VGI. Tali eventuali aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da VGI per iscritto, anche eventualmente in via informatica, e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Service Partner stesso, quali variazioni vincolanti del contenuto della Sezione 8 dell'Allegato Unico a tutti i fini del presente Contratto. Nei casi di vendite dirette di cui sopra, VGI potrà effettuare, direttamente o tramite terzi da essa incaricati, le consegne agli acquirenti dei relativi Ricambi Originali Volkswagen®.

Parte IV. Durata e cessazione del Contratto

Art. 17 - Durata del Contratto

Il presente Contratto entra concordemente in vigore a partire dal giorno _____ ed avrà una durata indeterminata.

Art. 18 - Risoluzione ordinaria

Fatti salvi i casi di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 che seguono, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente Contratto in qualunque momento, dando all'altra Parte un preavviso di 24 (ventiquattro) mesi. La comunicazione della volontà di una Parte di recedere dal presente Contratto dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r., inviata al domicilio dell'altra Parte indicato nell'intestazione del presente Contratto.

Art. 19 - Risoluzione con preavviso abbreviato

VGI avrà facoltà di recedere dal presente Contratto con preavviso abbre-

viato a 12 (dodici) mesi, qualora intenda procedere ad una riorganizzazione dell'intera Rete Volkswagen ovvero di una parte rilevante della stessa. La comunicazione di tale recesso dovrà essere effettuata da VGI a mezzo di lettera raccomandata a.r., inviata al domicilio del Service Partner indicato nell'intestazione del presente Contratto.

Art. 20 - Risoluzione senza preavviso

(a) Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti per il verificarsi di ciascuna delle fattispecie che seguono, VGI potrà risolvere il presente Contratto con effetto immediato alla ricezione, da parte del Service Partner, della lettera raccomandata a.r. con cui VGI dichiara di volersi avvalere di tale diritto, nei seguenti casi:

1. situazioni oggettive di protratto inadempimento del Service Partner ad obblighi essenziali del presente Contratto, nonostante precedente diffida scritta inviata da VGI con lettera raccomandata a.r., quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il mancato raggiungimento da parte del Service Partner - per più di una volta consecutivamente ed in misura significativa - dell'Obiettivo, la mancata conformità dell'Impresa ad una o più previsioni degli Standard Organizzativi, nonché le situazioni di inadempimento che possono essere determinate da carenze di personale, di strutture, di organizzazione, economiche e/o finanziarie dell'Impresa.

Il Service Partner prende atto che - in caso di mancata conformità dell'Impresa ad una o più specifiche previsioni degli Standard Organizzativi, che sia stata oggetto di reiterata diffida scritta - VGI potrà, a propria discrezione, ridurre di un valore pari a 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali il "margine di vendita" applicato al Service Partner stesso ai sensi dell'art. 14.2 che precede e della Sezione 7 dell'Allegato Unico (e di conseguenza ridurre di tale valore percentuale lo sconto in fattura sui Ricambi Originali Volkswagen® venduti al Service Partner), per tutto il periodo in cui l'Impresa risulterà non conforme a tali previsioni degli Standard Organizzativi. Si precisa che l'eventuale decisione di VGI di avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo non potrà in nessun caso essere interpretata quale rinuncia - da parte di VGI stessa - alla facoltà di risolvere il presente Contratto senza preavviso per altre eventuali ipotesi di non conformità dell'Impresa agli Standard Organizzativi;

2. ritiro, revoca, sospensione o mancato rilascio di una licenza commerciale o di ogni altra autorizzazione amministrativa o permesso, necessari al Service Partner per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto;
3. stato d'insolvenza del Service Partner, ovvero sua difficoltà - anche temporanea - a fare fronte alle obbligazioni dell'Impresa, ovvero messa in liquidazione volontaria, cessazione dell'attività d'Impresa, richieste di sottoposizione del Service Partner a procedure fallimentari o concorsuali di qualunque genere, ovvero nei casi in cui la situazione economica o finanziaria del Service Partner risulti compromessa. In via esemplificativa ma non limitativa, saranno considerati da VGI indici della compromissione della situazione economica o finanziaria del Service Partner il protesto di cambiali o assegni (non dovuto a contestazione del titolo), l'emissione di assegni a vuoto, l'esistenza di procedure esecutive o cautelari a carico del Service Partner, ovvero il reiterato mancato pagamento di fornitori;

4. inadempimento del Service Partner agli obblighi di informativa, di cooperazione e di consenso all'accesso di cui all'art. 10 che precede, nel rispetto delle modalità ivi stabilite, nonostante precedente diffida scritta inviata da VGI con lettera raccomandata a.r.;
5. mancato adempimento del Service Partner ad obblighi di pagamento verso VGI scaturenti dal presente Contratto, nonostante precedente diffida scritta all'adempimento inviata da VGI con lettera raccomandata a.r.;
6. violazione da parte del Service Partner del divieto, di cui all'art. 2.6 che precede, di fornire Ricambi Originali Volkswagen® ad operatori commerciali diversi dagli Appartenenti alla Rete Europea autorizzati alla rivendita dei detti Ricambi Originali Volkswagen® contrassegnati dal Marchio, ovvero violazione del divieto, di cui all'art. 2.5 che precede, di esportazione dei Ricambi Originali Volkswagen® al di fuori del SEE, nonostante precedente diffida scritta inviata da VGI con lettera raccomandata a.r. .

Il Service Partner prende atto che - nel caso di violazione dei divieti richiamati al paragrafo che precede - VGI potrà, a propria discrezione, e fermo restando l'obbligo di preventiva diffida scritta, applicare a carico del Service Partner una penale di importo pari al valore dei "Maggiori Sconti" maturati o già versati a favore del Service Partner stesso, ai sensi dell'art. 14.2 che precede e della Sezione 7 dell'Allegato Unico, in riferimento al trimestre in cui è avvenuta la violazione o, nel caso in cui nessuna somma a titolo di "Maggiori Sconti" sia stata liquidata per tale trimestre, nel primo successivo trimestre in cui una somma a titolo di "Maggiori Sconti" sia riconosciuta da VGI al Service Partner.

VGI potrà ottenere il pagamento della suddetta penale da parte del Service Partner anche mediante la compensazione del relativo importo con altre somme eventualmente dovute da VGI al Service Partner in esecuzione del presente Contratto. Il Service Partner prende atto, inoltre, che la facoltà di VGI di applicare la suddetta penale potrà essere esercitata anche per più di una volta in caso di diverse violazioni. Si precisa che l'eventuale decisione di VGI di avvalersi della facoltà di applicare detta penale non potrà in nessun caso essere interpretata quale rinuncia - da parte di VGI stessa - alla facoltà di risolvere il presente Contratto senza preavviso, per altre eventuali ipotesi di violazione dei divieti di cui agli articoli 2.6 e/o 2.5 del presente Contratto;

7. violazione dell'obbligo di informazione a VGI, nonostante precedente diffida scritta inviata da VGI con lettera raccomandata a.r., ovvero violazione dell'obbligo di ottenere la preventiva approvazione di VGI (in tal caso, anche senza necessità di preventiva diffida da parte di quest'ultima), in ciascuna delle ipotesi di variazione previste dall'art. 1.6 che precede;
8. trasmissione da parte del Service Partner a VGI di dati, informazioni o documenti previsti dal presente Contratto o comunque connessi alla sua esecuzione, che risultino falsi, inesatti o volutamente alterati, salve solo le ipotesi di mero e dimostrabile errore materiale; nonché - in ogni caso - compimento di atti o realizzarsi di comportamenti, da parte del Service Partner e/o dei suoi rappresentanti, dipendenti o altri incaricati, che abbiano carattere fraudolento o di raggirio nei confronti di VGI, di VWAG, della clientela ovvero di qualsiasi terzo, o che possano comunque ledere il pre-

stigio del Marchio ovvero il buon nome della Rete Volkswagen, di VGI e/o di VWAG;

9. scadenza o risoluzione per qualsiasi motivo del contratto in essere tra VGI e VWAG per la distribuzione dei prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio, come indicato al punto C delle Premesse.

- (b) Al di fuori dalle ipotesi espressamente previste ai punti 1, 4, 5, 6 e 7 (solo per eventuali violazioni degli obblighi di informativa) di cui al paragrafo (a) che precede, VGI non sarà tenuta ad inviare al Service Partner alcuna preventiva contestazione, segnalazione o comunicazione in relazione alle altre ipotesi di cui a tale paragrafo (a).

Art. 21 - Obbligo di motivazione

La comunicazione scritta con cui VGI dichiara eventualmente di volersi avvalere della facoltà di risoluzione del Contratto, nelle ipotesi rispettivamente previste dagli articoli 18, 19 e 20 che precedono, dovrà espressamente fare riferimento alla norma contrattuale posta a base della risoluzione e, ove applicabili, ad una o più delle causali ivi previste, specificando la fattispecie in modo chiaro e obiettivo.

Art. 22 - Effetti della Cessazione

22.1 A seguito della cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto (di seguito la "Cessazione"), il Service Partner dovrà:

- (a) (1) immediatamente e definitivamente cessare di fare uso del Marchio in qualsiasi forma, e rimuovere prontamente, a proprie spese, il Marchio stesso dalle strutture e dalle insegne della propria Impresa, nonché da cartelli pubblicitari e stradali, dalla carta da corrispondenza commerciale e da ogni altra forma di identificazione commerciale e societaria. Evitare inoltre, a partire dalla Cessazione, qualunque ulteriore riferimento alla propria qualità di Service Partner ai sensi del presente Contratto, astenendosi dall'adottare nei confronti di qualsiasi terzo comportamenti che possano indurre l'affidamento che esso faccia ancora parte della Rete Volkswagen e/o abbia la qualifica di Appartenente alla Rete Europea;
- (2) interrompere alla Cessazione qualsiasi utilizzo del Marchio anche in via informatica, sotto forma di "nome di dominio" Internet, indirizzo di posta elettronica e qualsiasi applicazione degli stessi;
- (3) inoltre, è sin d'ora espressamente pattuito che, in qualunque caso di violazione degli obblighi di cui ai punti (1) e (2) che precedono, che risulti protratta per oltre 14 (quattordici) giorni dalla Cessazione, il Service Partner - ferma comunque restando l'immediata vincolatività degli obblighi in questione - sarà tenuto a pagare a VGI una penale prefissata dell'ammontare di € 500 (cinquecento Euro) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, a decorrere dalla Cessazione stessa, e salvo in ogni caso il diritto di VGI al risarcimento dell'eventuale maggior danno da essa sofferto.
- (b) (1) Il Service Partner, inoltre, si impegna irrevocabilmente sin d'ora, a semplice richiesta scritta di VGI, a trasferire in via definitiva ed a titolo gratuito a VGI, ovvero ad una o più altre imprese della

Rete Volkswagen indicate da VGI, gli ordini di Ricambi Originali Volkswagen® già pervenuti al Service Partner dalla clientela sino alla data della Cessazione, e non ancora eseguiti, anche se già accettati dal Service Partner stesso (di seguito gli “Ordini alla Cessazione”), unitamente a tutta la relativa documentazione ed alle informazioni pertinenti a tali Ordini alla Cessazione. In tal caso, il Service Partner dovrà trasferire contestualmente e per intero a VGI, ovvero a tali altre imprese, anche ogni eventuale somma già anticipata al Service Partner a conferma degli Ordini alla Cessazione.

(2) Nell'ipotesi che VGI non si avvalga della facoltà di richiedere al Service Partner il trasferimento degli Ordini alla Cessazione, ai sensi del punto (1) che precede, il Service Partner avrà a sua volta facoltà di richiedere - a condizione che esso presti contestualmente in favore di VGI garanzie certe dell'adempimento del proprio obbligo di pagamento - che VGI esegua le forniture necessarie per adempiere a tali Ordini alla Cessazione, purché tali forniture fossero già previste da ordini del Service Partner accettati da VGI sino alla Cessazione stessa.

(c) Le Parti si danno reciprocamente atto che, entro 90 (novanta) giorni dalla Cessazione, VGI potrà proporre al Service Partner di riacquistare (o far acquistare ad uno o più altri soggetti da essa indicati) i Ricambi Originali Volkswagen® forniti al Service Partner stesso, che:

- risultino tuttora invenduti,
- siano nuovi ed esenti da qualsiasi danno,
- siano tuttora di piena proprietà e nell'esclusivo possesso del Service Partner, liberi da pegni, oneri e qualsiasi altro gravame.

Tale riacquisto costituirà una facoltà meramente discrezionale di VGI e non un suo obbligo. La suddetta eventuale proposta di riacquisto di Ricambi Originali Volkswagen® da parte di VGI (di seguito la “Proposta di Riacquisto”) sarà comunicata al Service Partner con lettera raccomandata a.r., che conterrà anche il corrispettivo offerto per il riacquisto stesso. Qualora il Service Partner non accetti la Proposta di Riacquisto per iscritto, con lettera raccomandata a.r. inviata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di VGI, la Proposta di Riacquisto si intenderà respinta e cesserà di avere ogni effetto.

(d) Dopo la Cessazione, il Service Partner dovrà cancellare prontamente tutte le registrazioni ed archivi elettronici relativi a dati di pertinenza di VGI, nonché restituire prontamente e a proprie spese a quest'ultima tutta la documentazione ed il materiale, anche di natura tecnica o commerciale, forniti da VGI stessa ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, quali - a titolo esemplificativo ma non limitativo - pubblicazioni o letteratura varia, stampati pubblicitari, programmi software, nonché apparecchiature e attrezzature (ivi fra le altre incluse tutte le insegne recanti il Marchio) concesse in uso, in comodato o a qualunque titolo da VGI, o eventualmente da VWAG o da altre società del Gruppo Volkswagen. E' inteso sin da ora che, ove il suddetto materiale (o parte di esso) sia stato in precedenza venduto da VGI (o da altri soggetti da essa incaricati) al Service Partner, VGI avrà facoltà di riacquistarlo pagando al Service Partner (se questi ne aveva in precedenza regolarmente

pagato il corrispettivo) un importo corrispondente al residuo valore d'uso di tale materiale, fermo restando l'obbligo di pronta riconsegna dello stesso a VGI a carico del Service Partner.

22.2 A partire dalla Cessazione VGI avrà facoltà di interrompere, con effetto immediato, la fornitura dei Ricambi Originali Volkswagen®, e di recedere - mediante semplice comunicazione al Service Partner anche in via informatica - da qualunque impegno per ordini di Ricambi Originali Volkswagen® precedentemente trasmessi dal Service Partner e non ancora eseguiti, anche se già accettati da VGI, senza che il Service Partner possa vantare alcun diritto a tale riguardo, e rinunciandovi in ogni caso ora per allora.

22.3 Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che al Service Partner non spetterà, a seguito della Cessazione, alcun rimborso o indennizzo da parte di VGI in relazione alla Cessazione stessa, per titoli quali - in via meramente esemplificativa e non limitativa - investimenti da esso effettuati e non recuperati, perdita o trasferimento di avviamento, storno o cancellazione di ordini commerciali. Le Parti si danno espressamente atto che l'insorgere e l'adempimento di reciproci diritti e obblighi dopo la Cessazione, come previsto nel presente art. 22 o in eventuali altre parti del presente Contratto, non comporterà in nessun caso il rinnovo tacito ovvero una qualsiasi forma di proroga automatica del Contratto stesso.

Parte V. Disposizioni varie

Art. 23 - Unico accordo e modifiche

23.1 (a) Qualunque modifica o accordo accessorio o integrativo al presente Contratto dovranno essere stipulati per iscritto e sottoscritti dai Rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti, salvo quanto altrimenti stabilito dal presente Contratto.

(b) Le Premesse e le definizioni incluse nel presente Contratto, nonché l'Allegato Unico - in tutte le sue Sezioni - qui accluso, ed altresì l'ulteriore documentazione di VGI ivi richiamata, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto stesso, e contribuiscono con valore causale a fornirne l'interpretazione.

23.2 Il Service Partner provvederà ad attuare prontamente ed a proprie spese tutto quanto risulterà occorrente per dare esecuzione al presente Contratto, adempiendo correttamente alle relative formalità, anche in relazione - fra l'altro - al periodico controllo della adeguatezza della propria Impresa agli Standard Organizzativi.

23.3 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti sulle materie qui regolate ed annulla e sostituisce qualunque precedente intesa fra le stesse, scritta o verbale, in relazione a tutte tali materie, ferma restando tuttavia la sussistenza e validità di crediti e debiti maturati a favore di ciascuna delle Parti in relazione ad eventuali precedenti rapporti fra esse.

Art. 24 - Arbitrato

Per qualunque controversia fra le Parti relativa al rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto - ivi inclusa fra l'altro qualunque controversia derivante dalla risoluzione, recesso o cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa - che non possa essere preventivamente risolta in via ami-

chevole ed in buona fede fra le Parti stesse, eventualmente anche affidando congiuntamente la determinazione di materie controverse ad un esperto indipendente, ciascuna delle Parti, in alternativa al ricorso in via di competenza territoriale esclusiva al Giudice ordinario del luogo ove ha sede VGI, avrà facoltà di richiedere che la controversia stessa sia sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito in tale luogo e composto da 3 (tre) Arbitri, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ove ciò avvenga, il Collegio Arbitrale sarà nominato come previsto da tale art. 810 C.P.C., procederà in via rituale e deciderà secondo diritto, anche in merito alla responsabilità per le spese del procedimento stesso.

Art. 25 - Trasferibilità

25.1 Qualsiasi trasferimento dei diritti e/o degli obblighi del Service Partner di cui al presente Contratto a terzi che non facciano parte della Rete Volkswagen o che comunque non siano Appartenenti alla Rete Europea, sarà nullo e inefficace a qualsiasi fine, salvo che VGI abbia comunicato al Service Partner il proprio preventivo e specifico consenso scritto a tale trasferimento. Nel caso in cui abbia deciso di cedere il presente Contratto ad un'impresa inclusa negli Appartenenti alla Rete Europea, comunque il Service Partner dovrà informare preventivamente per iscritto VGI della detta cessione.

25.2 VGI è autorizzata a trasferire in tutto o in parte, ad uno o più terzi a propria discrezione, i diritti e/o obblighi di cui al presente Contratto. Il Service Partner, inoltre, dichiara sin d'ora il proprio consenso - nell'ipotesi di scadenza o risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto in essere tra VGI e VWAG che comprende la distribuzione dei Ricambi Originali Volkswagen® - a che VWAG o un eventuale altro soggetto da essa indicato possano, a sola discrezione di VWAG, subentrare nel presente Contratto a VGI, ove quest'ultima non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto stesso di cui al punto (9) dell'art. 20(a) che precede.

25.3 Il Service Partner dà espressamente atto sin d'ora che VGI potrà liberamente avvalersi anche delle prestazioni di terzi nell'esecuzione del presente Contratto, e nell'adempimento di ogni proprio obbligo derivante dallo stesso.

Art. 26 - Integrità del Contratto ed eventuali nullità parziali

(a) Qualora singole disposizioni del presente Contratto vengano dichiarate nulle o inefficaci, le disposizioni contrattuali non interessate da tale eventuale dichiarazione di nullità o inefficacia manterranno il loro valore e continueranno ad applicarsi fra le Parti.

(b) Le singole disposizioni dichiarate nulle o inefficaci dovranno essere sostituite da altre disposizioni aventi contenuto corrispondente, nei limiti di ciò che non incorrerà in tale nullità o inefficacia, o aventi comunque contenuto conforme alla volontà ed ai reciproci interessi delle Parti, come indicati nel presente Contratto.

Art. 27 - Mancato esercizio di facoltà o diritti

Il mancato esercizio di una Parte di facoltà o diritti ad essa spettanti ai sensi del presente Contratto non implica di per sé una rinuncia tacita a tali facoltà o diritti.

Art. 28 - Responsabilità

28.1 Ciascuna Parte conferma all'altra di assumere in proprio tutte le spese e gli oneri che la riguardano, ai fini della negoziazione e stipula del presente Contratto e della sua piena esecuzione in ogni fase. A tale riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Service Partner dà atto a VGI che essa non assume alcuna responsabilità per gli investimenti tutti, già in atto o futuri, che il Service Partner ha sostenuto e/o sosterrà per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.

28.2 Con riferimento alle eventuali prestazioni di consulenza e assistenza da parte di VGI a favore del Service Partner, di cui all'art. 13 che precede, il Service Partner prende atto che VGI sarà responsabile per eventuali conseguenze negative a carico del Service Partner stesso, imputabili alle suddette prestazioni, ove queste ultime siano state fornite da VGI a titolo gratuito, nelle sole comprovate circostanze di dolo o colpa grave. Negli altri casi, la responsabilità di VGI si intende sin d'ora comunque limitata ai soli danni prevedibili in relazione alle obbligazioni contrattualmente assunte, nei limiti delle norme applicabili.

Art. 29 - Riservatezza

Il Service Partner si impegna sin d'ora a mantenere piena riservatezza, anche dopo la Cessazione, in merito a tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione di impresa di VGI, di VWAG e delle società del Gruppo Volkswagen in generale, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della negoziazione e stipula del presente Contratto, e di quelle di cui verrà a conoscenza in sede di esecuzione dello stesso in ogni sua fase.

Art. 30 - Luogo di esecuzione delle obbligazioni

Le Parti si danno atto che il luogo convenzionale di esecuzione di tutte le reciproche obbligazioni, previste dal presente Contratto, è quello ove ha sede VGI.

* * *

ELENCO DELLE DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL CONTRATTO

- A) **Allegato Unico:** il documento complessivo, suddiviso in Sezioni, accluso al presente Contratto come unico allegato, e di cui forma parte integrante e sostanziale.
- B) **Appartenenti alla Rete Europea:** tutte le imprese, gli importatori, i distributori, i concessionari, nonché gli altri soggetti autorizzati alla vendita degli autoveicoli contrassegnati dal Marchio, e/o autorizzati ad effettuare prestazioni di assistenza tecnica per tali autoveicoli nel SEE.
- C) **Cessazione:** la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto.
- D) **Condizioni di Fornitura:** le condizioni di fornitura dei Ricambi Originali Volkswagen® da parte di VGI al Service Partner, di volta in volta in vigore, come stabilito al paragrafo 3.2(a) del presente Contratto.
- E) **Condizioni Generali di Vendita:** le condizioni generali di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen® di cui al paragrafo 5.1(a) del presente Contratto.
- F) **Contratto:** il presente Contratto, ivi incluso l'Allegato Unico, e suoi

eventuali aggiornamenti e modifiche ai sensi di quanto previsto nel Contratto stesso.

- G) **Esperto:** il terzo indipendente da nominarsi secondo le modalità di cui all'ultima parte del paragrafo 3.1(c) del presente Contratto.
- H) **Impresa:** l'impresa del Service Partner descritta nella Sezione 3 dell'Allegato Unico.
- I) **Interventi in Garanzia:** le prestazioni di assistenza tecnica coperte da garanzia, come previsto all'art. 5.1 del presente Contratto.
- L) **Marchio:** il Marchio automobilistico "Volkswagen" in tutte le sue forme, accezioni e declinazioni, ivi inclusi i segni grafici ad esso associati, di proprietà di VWAG, che lo ha concesso in uso esclusivo a VGI nell'ambito territoriale in cui essa opera, come ulteriormente precisato nella Sezione 6 dell'Allegato Unico.
- M) **Obiettivo:** l'obiettivo generale del Service Partner nel corso di ciascun anno solare.
- N) **Ordini alla Cessazione:** gli ordini di Ricambi Originali Volkswagen® pervenuti al Service Partner dalla clientela sino alla data della Cessazione, e non ancora eseguiti a tale data, anche se già accettati dal Service Partner stesso.
- O) **Parte/Parti:** VGI e/o il Service Partner, a seconda del contesto.
- P) **Proposta:** la proposta di un nuovo Obiettivo che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto all'altra Parte, con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 3.1(c) del presente Contratto.
- Q) **Proposta di Riacquisto:** la proposta da parte di VGI al Service Partner di riacquisto dei Ricambi Originali Volkswagen® fornitigli prima della Cessazione e che risultino invenduti dopo la Cessazione stessa, nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 22.1(c) del presente Contratto.
- R) **Regolamento:** il Regolamento CE n° 1400/2002, in applicazione dell'art. 81, terzo comma del Trattato che istituisce la Comunità Europea, relativo all'esenzione di categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.
- S) **Rete Volkswagen:** la rete di vendita e di assistenza per i prodotti automobilistici contrassegnati dal Marchio organizzata da VGI nell'ambito territoriale in cui essa opera.
- T) **Ricambi Originali Volkswagen®:** le parti di ricambio originali, prodotte o commercializzate dalla VWAG, facenti parte dei programmi di fornitura da VWAG a VGI.
- U) **SEE:** il territorio dello Spazio Economico Europeo (comprendente tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea nonché, attualmente, la Norvegia, l'Islanda ed il Liechtenstein), oltre che il territorio della Confederazione Elvetica.
- V) **Service Partner:** l'impresa specializzata individuata alla prima pagina del presente Contratto. La presente definizione deve essere considerata, per quanto ciò abbia rilevanza ai fini del presente Contratto ed in relazione alle attività di vendita dei Ricambi Originali Volkswagen®,

come avente lo stesso significato del termine "distributore" utilizzato nel Regolamento.

- W) Standard Organizzativi:** i requisiti organizzativi, commerciali, finanziari e tecnici cui fanno riferimento le Sezioni 1 e 2 dell'Allegato Unico, come di volta in volta eventualmente aggiornati e modificati da VGI ai sensi del paragrafo 1.3(a) del presente Contratto.
- Y) VGI:** la Società VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A., con sede legale a Verona, viale G.R. Gumpert n° 1, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n° 21026, cod. fisc. 07649360158, part. IVA 01779120235. La presente definizione deve essere considerata, per quanto ciò abbia rilevanza ai fini del presente Contratto, come avente lo stesso significato del termine "fornitore" utilizzato nel Regolamento.
- Z) VWAG:** la Società Volkswagen AG, con sede a Wolfsburg, Germania.

* * *

Allegato Unico

al Contratto Service Partner

per la Marca "VOLKSWAGEN"

Nota: nel testo di tutte le Sezioni del presente Allegato Unico al Contratto di Service Partner per la Marca "Volkswagen" (il "Contratto"), i termini indicati con lettera maiuscola hanno il significato specificato per ciascuno di essi nell'Elenco delle definizioni riportato nella parte finale del Contratto stesso.

Il presente Allegato Unico si compone delle seguenti Sezioni, ciascuna delle quali ne costituisce parte integrante ed essenziale, e potrà essere di volta in volta integrata e modificata secondo quanto specificamente previsto nel Contratto:

- Sezione 1: **Standard Organizzativi;**
Sezione 2: **Elenco delle linee-guida;**
Sezione 3: **Dati dell'Impresa del Service Partner;**
Sezione 4: **Condizioni di Fornitura;**
Sezione 5: **Condizioni Generali di Vendita;**
Sezione 6: **Marchio;**
Sezione 7: **Margini e Maggiori Sconti;**
Sezione 8: **Vendite dirette.**

* * *

Sezione 1:

Standard Organizzativi

1. Standard riferiti all'Impresa nel suo complesso

1.1 Certificazione dei Service Partner Volkswagen

È indispensabile conseguire la certificazione Volkswagen in conformità con la norma ISO 9001:2000 nell'ambito della certificazione "concatenata" - il certificato del Service Partner è collegato alla certificazione del Costruttore (VWAG) e del Fornitore - in ottemperanza a quanto prescritto dal Contratto e da VGI e dalle "Linee guida per la certificazione dei Service Partner" pubblicate in ServiceNet. I costi della certificazione Volkswagen sono a carico del Service Partner.

1.2. Corporate Design

Sarà cura del Service Partner assicurarsi che l'immagine globale proposta alla Clientela ("Corporate Design") sia conforme ai criteri prescritti nel presente allegato, nella Sezione 6 e nelle linee guida Corporate Design.

Al Service Partner che presta un'assistenza "multimarca" è consentito derogare dalla forma prescritta per il Corporate Design Volkswagen relativamente agli elementi indicati nel seguente punto A, con l'eccezione del Marchio.

Costituiscono in particolare il Corporate Design del Marchio Volkswagen:

A. Elementi fondamentali e comunicazione:

Elementi fondamentali (per es. il Marchio);
Materiale cartaceo rappresentativo dell'Azienda (per es. carta intestata, biglietti da visita, buste);
Modulistica aziendale (moduli fatture e simili);
Comunicazioni a stampa (tutti i tipi di depliant);
Presenza online (Internet e simili);
Pubblicità (per es. pubblicità a stampa del Service Partner, scritte pubblicitarie sui veicoli e simili);

B. Identificazione aziendale:

Il Service Partner deve dotarsi degli elementi che caratterizzano la sua Impresa come partner ufficiale dell'organizzazione di distribuzione Volkswagen (standard minimi di identificazione), ovvero:

- il cartello specifico del Marchio con la scritta "Service" oppure,
- qualora la sede dell'Impresa sia contrassegnata da un pilone e/o da un elemento costruttivo specifico del Marchio, la scritta Service su tale elemento già esistente.

I dettagli e i criteri di realizzazione relativi al Corporate Design sono specificati nelle linee guida "Corporate Design".

1.3 Sistemi informativi

Gestione aziendale, sistema di reporting

Il Service Partner è tenuto ad utilizzare il sistema di reporting prescritto da VGI servendosi delle interfacce e dei sistemi definiti a tale scopo (Linea guida 17, Manuale IT).

Portale

Al Service Partner è consentito accedere ai sistemi predisposti centralmente da Volkswagen AG e da VGI attraverso il portale per Service Partner definito da VGI (eventuali eccezioni previste per il periodo di transizione sono segnalate espressamente nelle relative linee guida). A questo proposito il Service Partner deve assicurarsi che accedano ai sistemi predisposti esclusivamente i collaboratori da esso autorizzati e specificati nel Portale (Linea guida 1, Manuale IT).

Infrastrutture

Il Service Partner doterà la sua Impresa delle infrastrutture (dotazioni hardware e software, rete locale, accesso WAN al sistema di Volkswagen AG) necessarie allo svolgimento delle comuni procedure di gestione commerciale (linea guida 2, Manuale IT):

procedura commerciale per Ricambi Originali Volkswagen®

procedura di assistenza

procedura business management.

2. Programmi Service

2.1. Indagine Soddisfazione Cliente e Customer Relationship Management (CRM)

Il Service Partner è tenuto ad aderire all'analisi del grado di soddisfazione della Clientela e alle attività di CRM come prescritto agli articoli 8.5 e 7.1 del Contratto e come sarà ulteriormente indicato da VGI.

2.2. Reportistica per l'attività di assistenza per gli autoveicoli Volkswagen

Il Service Partner parteciperà, secondo le disposizioni della specifica linea guida di VGI, al sistema di reportistica mensile e annuale.

2.3. Assistenza "24 ore su 24"

Il Service Partner partecipa, come previsto dalle linee guida di VGI, al programma di assistenza "24 ore su 24".

2.4. Vetture sostitutive

Al fine di garantire prestazioni qualificate, occorre dotarsi di un veicolo sostitutivo (di anzianità non superiore ai 48 mesi) ad ogni inizio di decina di ordini di lavoro giornalieri, come prescritto dalle linee guida di VGI.

2.5. Servizio di ritiro e riconsegna

Come prescritto dalle linee guida di VGI, il Service Partner è tenuto ad organizzare un servizio di ritiro e riconsegna a domicilio e a proporlo di propria iniziativa.

2.6. Ricezione diretta

Per sottolineare una maggiore attenzione verso il Cliente, occorre aumentare in modo sensibile le aree idonee alla ricezione diretta, adottando opportune misure costruttive ed organizzative, come prescritto dalle linee guida di VGI.

2.7. Ricezione d'officina

La ricezione del Servizio Assistenza deve essere realizzata in conformità alle linee guida di VGI.

2.8. Partecipazione al controllo attivo della qualità

Per garantire prestazioni qualificate, il Service Partner esegue attivamente il monitoraggio della qualità come prescritto dalle linee guida di VGI.

2.9. Volkswagen iTV

Il Service Partner aderisce al programma Volkswagen iTV come prescritto dalle relative linee guida di VGI.

2.10. Attrezzatura di officina

Il Service Partner deve dotare l'officina dell'attrezzatura e degli attrezzi speciali prescritti dalle linee guida di VGI e curare l'approvvigionamento degli stessi.

2.11. Express Service (assistenza rapida)

Tutti i Service Partner sono tenuti ad aderire al programma Express Service ai sensi delle linee guida di VGI.

2.12. Personale e formazione

Il Service Partner si occuperà dell'assunzione e della formazione di Responsabili Clienti, Tecnici per l'assistenza, Addetti alla Garanzia e di un Responsabile Service, secondo le disposizioni delle linee guida di VGI.

2.13. Sistemi informativi – Assistenza

Garanzia/correntezza

Il Service Partner ha l'obbligo di utilizzare i sistemi di liquidazione delle Garanzie e le relative interfacce predisposte da VGI (linea guida 12, Manuale IT).

Processo di Assistenza e riparazione

Il Service Partner è tenuto ad utilizzare i sistemi elettronici di diagnosi e riparazione prescritti da VGI relativamente alle procedure di assistenza (linee guida 13-16, Manuale IT).

Nell'ambito di quanto consentito dalla legge, il Service Partner si impegna a mettere a disposizione di VGI tutti i dati dei veicoli sottoposti a interventi di riparazione/manutenzione utilizzando le interfacce e/o i sistemi definiti da VGI stessa (linea guida 3, Manuale IT).

2.14. Controllo qualità

Il Service Partner ha l'obbligo, ai sensi delle linee guida di VGI, di applicare le procedure di garanzia della qualità (programmi di controllo d'officina, test).

3. Ricambi Originali Volkswagen®

3.1. Personale

Occorre che il personale sia sufficiente a garantire alla propria officina

e agli altri Clienti un approvvigionamento economicamente funzionale e soddisfacente di Ricambi Originali Volkswagen®. A tal fine il Service Partner impiegherà personale sufficientemente qualificato sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo commerciale.

3.2. Formazione e perfezionamento professionale

Il Service Partner sostiene i costi del perfezionamento professionale aziendale ed interaziendale dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine occorre frequentare e superare obbligatoriamente con esito positivo tutte le iniziative di formazione di VGI.

3.3. Tecnica di stoccaggio e di gestione

Il magazzino deve essere organizzato in modo da sfruttare al meglio lo spazio; la tecnologia di gestione del magazzino e degli ordini deve consentire di procedere in modo economicamente vantaggioso e orientato al Cliente. Per quanto riguarda l'ampliamento e la nuova costruzione dei magazzini occorre attenersi alle indicazioni di VGI.

3.4. Postazioni di lavoro

Occorre organizzare le postazioni e le procedure di lavoro in modo tale da assicurare una gestione dell'officina efficiente e attenta ai Clienti.

3.5. Sistemi informativi - Ricambi Originali Volkswagen®

Catalogo elettronico

Il Service Partner deve utilizzare il catalogo elettronico dei Ricambi Originali Volkswagen® prescritto da VGI (linea guida 10, Manuale IT).

Sistema di ordinazione dei Ricambi Originali Volkswagen®

Il Service Partner utilizzerà il sistema di ordinazione Ricambi Originali Volkswagen® messo a disposizione da VGI (linee guida 9-11, Manuale IT).

3.6. Letteratura

Si deve disporre di tutta la documentazione operativa pubblicata da VGI nella versione più recente e renderla accessibile al personale in qualsiasi momento.

3.7. Clienti esterni (NORA)

Il Service Partner è tenuto ad aderire al Programma NORA (operatori del settore non appartenenti alla Rete Volkswagen), come prescritto dalle indicazioni e linee guida di VGI.

* * *

Sezione 2:

Elenco delle linee-guida

Assistenza e Ricambi Originali Volkswagen®

- Linee Guida Volkswagen per il Service Partner;
- Manuale Organizzativo Service (MOS);

- Manuale Service Tecnica (MST);
- Certificazione dei Service Partner;
- Gestione delle prestazioni in garanzia/correntezza;
- Business Management;
- Business Plan;
- Analisi di soddisfazione della Clientela;
- Gestione dei rapporti con la Clientela (CRM);
- Corporate Design;
- Linee Guida IT;

* * *

Sezione 3:

Dati dell'Impresa del Service Partner

- (a) Il Service Partner ha separatamente comunicato per iscritto a VGI i dati relativi alla propria organizzazione d'impresa, comprendenti - a titolo meramente esemplificativo e non limitativo - i seguenti elementi:
- (1) la denominazione o ragione sociale o ditta e la forma giuridica dell'Impresa, come riportati nella prima pagina del Contratto, nonché l'eventuale appartenenza della stessa ad un "gruppo" societario, italiano o estero;
 - (2) i nomi degli eventuali soci, con indicazione delle partecipazioni societarie da essi rispettivamente detenute;
 - (3) l'ammontare del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato;
 - (4) eventuali partecipazioni detenute dai titolari dell'Impresa o dai soci della stessa in altre imprese, che siano a loro volta Appartenenti alla Rete Europea ovvero che svolgano comunque attività di rivendita di autoveicoli o parti di ricambio di qualsiasi altra marca, e/o di assistenza ad autoveicoli di qualsiasi marca nel SEE.
- (b) Il Service Partner ha, inoltre, separatamente comunicato per iscritto a VGI i dati relativi ai soggetti cui è attribuita la direzione, il controllo e la gestione dell'Impresa comprendenti, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti soggetti:
- (1) i componenti degli organi sociali, inclusi gli amministratori, con indicazione dell'eventuale Presidente e/o Amministratore Delegato (ed altri eventuali soggetti cui siano attribuiti analoghi poteri di rappresentanza e gestione dell'Impresa), ed altresì di eventuali sindaci, nonché eventuali procuratori generali ed institori;
 - (2) dirigenti e dipendenti che partecipano alla gestione dell'Impresa, quali - a titolo esemplificativo ma non limitativo - il direttore generale, il direttore commerciale, il responsabile dell'assistenza tec-

nica, l'incaricato fiduciario dei dispositivi di accesso agli autoveicoli affidati dalla clientela al Service Partner, il responsabile del trattamento dei dati personali ed il responsabile dell'applicazione delle norme per la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

Ciascuno dei soggetti indicati ai punti (1) e (2) del presente paragrafo (b) è dotato dei poteri necessari per adempiere pienamente, nei confronti di VGI e dei terzi interessati, alle obbligazioni previste dal Contratto e svolgere tutte le relative attività; in ogni ipotesi di mutamento di tali soggetti - ovvero riduzione o modifica dei rispettivi poteri e/o compiti - si applicherà quanto previsto all'art. 1.6 del Contratto.

- (c) Il Service Partner, infine, ha separatamente comunicato per iscritto a VGI l'ubicazione della sede legale nonché dell'eventuale sede operativa principale dell'Impresa, come riportate nella prima pagina del Contratto, ed altresì delle eventuali altre strutture ove viene esercitata l'attività dell'Impresa a qualsiasi fine di cui al presente Contratto. In ogni ipotesi di mutamento di tali ubicazioni, ovvero di istituzione di nuove strutture ai fini che precedono, si applicherà quanto previsto all'art. 1.6.

* * *

Sezione 4:

Condizioni di Fornitura

I. Disposizioni generali

- I.1** Le presenti Condizioni di Fornitura si applicano per tutti i Ricambi Originali Volkswagen® che saranno venduti da VGI al Service Partner in esecuzione del Contratto.
- I.2** In conformità a quanto stabilito all'art. 30 del Contratto, il luogo convenzionale di esecuzione di tutte le reciproche obbligazioni delle Parti, derivanti dalle presenti Condizioni di Fornitura, è quello ove ha sede VGI.
- I.3** Alle presenti Condizioni di Fornitura nonché alla loro interpretazione è applicabile la legge nazionale italiana. E' esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980, relativa ai "Contratti di compravendita internazionale di beni mobili".
- I.4** In conformità a quanto stabilito all'art. 23 del Contratto, per qualunque controversia fra le Parti relativa al rispetto degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni di Fornitura, ciascuna delle Parti - in alternativa al ricorso in via di competenza territoriale esclusiva al Giudice ordinario del luogo ove ha sede VGI - avrà facoltà di richiedere che la controversia stessa sia sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito in tale luogo e composto da 3 (tre) Arbitri, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ove ciò avvenga, il Collegio Arbitrale sarà nominato come previsto da tale art. 810 C.P.C., procederà in via rituale e deciderà secondo diritto, anche in merito alla responsabilità per le spese del procedimento stesso. Il Service Partner dà espressamente atto che VGI si riserva il diritto di adire, in caso di controversia, anche il Giudice ordinario del luogo ove il Service Partner ha la propria sede legale ovvero la propria eventuale sede operativa principale.

II. Ordini

- II.1** Il Service Partner trasmetterà a VGI, per iscritto in via elettronica, gli ordini dei Ricambi Originali Volkswagen® (di seguito gli “Ordini”). Qualora la trasmissione degli Ordini per via elettronica non fosse possibile per ragioni tecniche, di carattere temporaneo, il Service Partner potrà trasmettere gli Ordini a VGI per iscritto anche via telefax. Nella trasmissione degli Ordini, tanto in via elettronica quanto via telefax, il Service Partner si atterrà comunque alle indicazioni di VGI in vigore al momento di tale trasmissione.
- II.2** Gli Ordini sono vincolanti per il Service Partner, salvo che VGI, nelle 4 (quattro) settimane successive al loro ricevimento, abbia comunicato al Service Partner stesso - per iscritto, anche eventualmente in via elettronica - di non volerli accettare. In tale ultima ipotesi, il Service Partner non potrà avanzare alcuna pretesa, rinunciandovi sin d’ora con la sottoscrizione del presente Contratto, per la mancata accettazione di uno o più Ordini da parte di VGI.
- II.3** Il Service Partner riceverà per ciascun Ordine una conferma - per iscritto in via elettronica - con indicazione dei dati necessari all’identificazione dei Ricambi Originali Volkswagen® (di seguito la “Conferma”). Nell’ipotesi in cui l’Ordine sia stato trasmesso via telefax, la Conferma sarà data da VGI in via telefonica ed esclusivamente su richiesta del Service Partner. Ciascuna Conferma dovrà essere verificata dal Service Partner, anche al fine di segnalare a VGI eventuali difformità dal relativo Ordine. Resta inteso tra le Parti che, qualora il Service Partner non comunichi entro 1 (una) settimana eventuali difformità rispetto all’Ordine, la compravendita dei Ricambi Originali Volkswagen® si intenderà conclusa sulla base della Conferma.

III. Prezzi

VGI venderà tutti i Ricambi Originali Volkswagen® al Service Partner al prezzo indicato nel “listino prezzi” di VGI in vigore alla data della stampa da parte di VGI stessa dei documenti di trasporto relativi a tali Ricambi Originali Volkswagen®.

IV. Condizioni di pagamento

- IV.1 (a)** Fatte salve le procedure per l’eventuale pagamento in via posticipata stabilite ai punti che seguono del presente art. IV, VGI consegnerà i Ricambi Originali Volkswagen® solo a fronte di pagamento anticipato - o contrassegno, ove questa forma di pagamento sia autorizzata per iscritto da parte di VGI - del Service Partner.
- (b)** VGI potrà - a propria esclusiva discrezione - autorizzare il pagamento dei Ricambi Originali Volkswagen® da parte del Service Partner in un termine successivo alla consegna degli stessi, che sarà separatamente indicato da VGI, ferma restando in ogni caso la prestazione da parte del Service Partner di adeguata garanzia fideiussoria, ai sensi dei paragrafi (c), (d) ed (e) che seguono. VGI avrà comunque facoltà di richiedere il pagamento anticipato dei Ricambi Originali Volkswagen®, anche per forniture eventualmente già autorizzate ai fini del pagamento posticipato come qui previsto, in qualsiasi ipotesi di variazione in senso negativo delle condizioni economiche, finanziarie e/o commerciali del Service Partner.

- (c) In ogni caso, il Service Partner sarà tenuto a consegnare a VGI in originale una garanzia fideiussoria, a prima richiesta e non soggetta ad eccezioni, emessa da un primario istituto di credito a favore di VGI (di seguito la "Fideiussione"), per il pagamento dei Ricambi Originali Volkswagen® ed altri prodotti e/o servizi forniti, comunque attinenti all'esecuzione del presente Contratto. VGI si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di accettare dal Service Partner un'eventuale altra forma di garanzia equivalente in sostituzione della Fideiussione.
- (d) L'importo iniziale della Fideiussione è indicato in separata comunicazione scritta da parte di VGI sulla base delle previsioni di fornitura al Service Partner dei Ricambi Originali Volkswagen®. L'importo della Fideiussione sarà successivamente adeguato - a richiesta scritta di VGI, trasmessa eventualmente anche in via elettronica - in relazione all'aumentare del valore delle suddette forniture di Ricambi Originali Volkswagen®.
- (e) Qualora il Service Partner, nei casi sopra indicati, non provveda all'adeguamento della Fideiussione nei termini indicati da VGI, quest'ultima potrà rifiutare di effettuare ulteriori forniture di Ricambi Originali Volkswagen®, indipendentemente dai termini di pagamento applicabili (in forma anticipata ovvero, previa autorizzazione discrezionale di VGI come sopra specificato, in forma posticipata).
- (f) In ogni caso di eventuale ritardo, da parte del Service Partner, nel pagamento dell'intero importo di ciascuna fattura emessa da VGI per la vendita di Ricambi Originali Volkswagen®, si applicheranno automaticamente, a partire dal primo giorno di ritardo rispetto al termine di pagamento indicato nella fattura stessa, interessi convenzionali di mora sulla somma impagata pari al tasso "prime rate ABI" applicabile durante il periodo di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fatta salva l'applicazione di eventuali norme di legge più favorevoli al creditore.

IV.2 Nell'ipotesi di pagamento successivo alla consegna da parte del Service Partner, i Ricambi Originali Volkswagen® resteranno di proprietà di VGI fino a quando il corrispettivo ad essi relativo non sia stato integralmente pagato, anche in applicazione dell'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo approvato in data 20 settembre 2002 (in attuazione della Direttiva CE n° 35/2000). Il Service Partner assume, in ogni caso, l'impegno di non trasferire a terzi la proprietà di tali Ricambi Originali Volkswagen® fino a quando non sia stato integralmente pagato a VGI il relativo corrispettivo.

IV.3 E' sin d'ora inteso espressamente che il Service Partner sosterrà in proprio, senza alcun riaddebito anche solo parziale a VGI, tutte le spese occorrenti per l'effettuazione dei propri pagamenti e comunque ad essi connesse. Inoltre, ai fini della presente Sezione 4, e con riferimento ai pagamenti effettuati dal Service Partner con assegni bancari o con altri mezzi diversi dal denaro contante, il pagamento del corrispettivo dei Ricambi Originali Volkswagen® si intenderà effettuato soltanto quando VGI avrà ricevuto sul proprio conto corrente bancario la disponibilità definitiva e senza vincoli dell'importo dovuto dal Service Partner.

V. Consegne

- V.1** I Ricambi Originali Volkswagen® ordinati dal Service Partner verranno consegnati da VGI nei termini indicati nella Conferma per ciascun Ordine, o con le altre comunicazioni eventualmente inviate al riguardo - anche solo in via elettronica - al Service Partner. Ai sensi e per gli effetti dei paragrafi (c) e (d) dell'art. 3.2 del Contratto, l'impegno di fornitura di VGI è limitato alle forniture di Ricambi Originali Volkswagen® ricevute da VWAG, nell'ambito dei relativi programmi di consegna. Pertanto, il Service Partner assume l'impegno di accettare consegne ritardate e/o parziali dei Ricambi Originali Volkswagen®, confermando la rinuncia - formulata nel suddetto paragrafo (d) dell'art. 3.2 del Contratto - alla richiesta di esecuzione della parte restante degli Ordini e a qualsiasi altra pretesa in relazione alla mancata, incompleta o ritardata fornitura.
- V.2** Fermo restando quanto previsto nei suddetti paragrafi (c) e (d) dell'art. 3.2 del Contratto, il Service Partner non potrà avanzare alcuna pretesa nell'ipotesi in cui l'impossibilità, il ritardo o l'incompletezza della consegna siano da ricondurre ad altre circostanze di fatto indipendenti da VGI quali, ad esempio, catastrofi naturali, cause di forza maggiore, disposizioni amministrative o giudiziali, guerre, tumulti, sospensione della circolazione, naufragi, scioperi, serrate, sequestri, blocchi, incendi e simili. Tuttavia, qualora - a causa di circostanze di tal genere - la consegna dei Ricambi Originali Volkswagen® dovesse ritardare di oltre 6 (sei) mesi, VGI ed il Service Partner avranno la facoltà di revocare, rispettivamente, la Conferma o l'Ordine riguardanti tali Ricambi Originali Volkswagen®. La revoca della Conferma o dell'Ordine dovrà avvenire con comunicazione scritta, trasmessa all'altra Parte anche eventualmente in via elettronica.
- V.3** Nelle ipotesi di ritardo nella consegna di Ricambi Originali Volkswagen® al Service Partner da parte di VGI, per periodi superiori ai 3 (tre) mesi, per ragioni diverse da quelle rispettivamente indicate ai paragrafi V.1 e V.2 che precedono, il Service Partner avrà facoltà di indicare a VGI, con comunicazione scritta anche in via elettronica, un congruo termine ultimo per l'effettuazione di tale consegna, con l'avvertenza che scaduto anche tale ultimo termine il Service Partner potrà considerare annullato il proprio relativo Ordine. In tali casi il Service Partner non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti di VGI, salve eventuali ipotesi di dolo o colpa grave di quest'ultima.
- V.4 (a)** I Ricambi Originali Volkswagen® saranno consegnati da VGI al Service Partner, con il trasferimento dei relativi rischi di danneggiamento e/o perimento, nel luogo in cui detti Ricambi Originali Volkswagen® sono messi a disposizione del vettore cui è affidato, da VGI stessa, il trasporto alla sede legale (ovvero alla sede operativa principale, se diversa) del Service Partner indicata nella prima pagina del Contratto.
- (b)** Le spese del trasporto dei Ricambi Originali Volkswagen® saranno a carico del Service Partner e potranno essere anticipate da VGI, che in tal caso le addebiterà al Service Partner stesso con la fattura relativa al corrispettivo dei Ricambi Originali Volkswagen® o successivamente.
- (c)** Saranno inoltre poste a carico del Service Partner le spese relative alle operazioni eseguite ai fini della consegna dei Ricambi Originali Volkswagen®; anche tali spese potranno essere anticipate - e poi addebitate in fattura al Service Partner stesso - da VGI.

(d) Le Parti si danno reciprocamente atto che il Service Partner è autorizzato a chiedere il rimborso, a carico degli acquirenti di Ricambi Originali Volkswagen®, dei costi relativi al trasporto degli stessi.

V.5 Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 del Contratto, i Ricambi Originali Volkswagen® oggetto di consegna al Service Partner saranno conformi alle relative Conferme inviate da VGI.

VI. Ritiro

VI.1 Il Service Partner sarà tenuto a prendere tempestivamente in consegna i Ricambi Originali Volkswagen® che gli verranno di volta in volta messi a disposizione secondo quanto indicato al capitolo V della presente Sezione 4 dell'Allegato Unico, ed in particolare a ritirare i Ricambi Originali Volkswagen® dal vettore di cui al paragrafo V.4(a) che precede. Qualora il Service Partner non provveda al tempestivo ritiro di Ricambi Originali Volkswagen® sarà tenuto a rimborsare a VGI tutte le spese da essa sostenute, salvo il diritto di VGI stessa al pieno risarcimento dell'eventuale maggior danno (il cui importo non potrà comunque essere considerato inferiore al 5% - cinque per cento - del prezzo di vendita al Service Partner dei Ricambi Originali Volkswagen® da questi ritirati tardivamente, o non ritirati). VGI, in ogni caso, avrà la facoltà - decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione scritta al Service Partner (eventualmente inviata anche in via elettronica) dell'invito a ritirare i suddetti Ricambi Originali Volkswagen® - di dichiarare risolta l'eventuale compravendita già perfezionata, salvo il pieno diritto di VGI al risarcimento di cui sopra, ed a tal fine il Service Partner autorizza sin d'ora VGI a trattenere, in sede di restituzione del prezzo eventualmente già pagato dal Service Partner, quanto meno un importo pari alla predetta percentuale del 5% (cinque per cento) di tale prezzo.

VI.2 All'atto del ritiro dei Ricambi Originali Volkswagen®, ai sensi del paragrafo VI.1 che precede, il Service Partner dovrà darne conferma mediante sottoscrizione di apposito documento di consegna, evidenziando contestualmente - con annotazione in detto documento di consegna o su altro modulo predisposto a tal fine da VGI - gli eventuali difetti o danni riscontrati in tali Ricambi Originali Volkswagen®. Il Service Partner sarà comunque tenuto a denunciare per iscritto eventuali danni dovuti al trasporto dei Ricambi Originali Volkswagen® con le modalità comunicate da VGI. Eventuali contestazioni per forniture difformi, incomplete o ritardate - nei limiti di quanto stabilito nella presente Sezione 4 dell'Allegato Unico, nonché nel paragrafo 3.2 del Contratto e nelle ulteriori applicabili disposizioni del Contratto stesso - dovranno in ogni caso, a pena di decadenza dai relativi diritti, essere specificate per iscritto a VGI, anche in via elettronica, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ritiro dei Ricambi Originali Volkswagen®, purché ne sia stata fatta espressa annotazione nel documento di consegna sopra indicato.

VII. Condizioni speciali

VII.1 In applicazione di quanto stabilito in via generale dall'art. 25.1 del Contratto, le Parti confermano che il Service Partner non potrà cedere, in tutto o in parte, i crediti da esso eventualmente vantati nei confronti di VGI, né costituire diritti di terzi su tali crediti, a favore di qualsiasi soggetto che non faccia parte della Rete Volkswagen o che comunque non sia un Appartenente alla Rete Europea, salvo che VGI abbia

comunicato al Service Partner il proprio preventivo e specifico consenso scritto a tale trasferimento ovvero costituzione di diritti.

VII.2 Le Parti danno conferma che eventuali aggiornamenti e modifiche delle presenti Condizioni di Fornitura potranno essere introdotti secondo quanto previsto dall'ultima parte del paragrafo 3.2(b) del Contratto, senza limiti all'applicazione di analoghe previsioni del Contratto relative ad altre Sezioni del presente Allegato Unico.

VII.3 In applicazione di quanto stabilito in via generale dall'art. 26 del Contratto - e senza limite all'applicazione di tale articolo anche alle altre Sezioni del presente Allegato Unico - le Parti confermano che, qualora singole disposizioni della presente Sezione 4 dovessero essere dichiarate nulle o inefficaci, le altre disposizioni non interessate da tale eventuale dichiarazione di nullità o inefficacia manterranno il loro valore e continueranno ad applicarsi fra le Parti. Le singole disposizioni dichiarate nulle o inefficaci dovranno essere sostituite da altre disposizioni aventi contenuto corrispondente, nei limiti di ciò che non incorrerà in tale nullità o inefficacia, o aventi comunque contenuto conforme alla volontà ed ai reciproci interessi delle Parti, come indicati nel Contratto.

* * *

Sezione 5:

Condizioni Generali di Vendita

1. A ciascun acquirente di Ricambi Originali Volkswagen® dal Service Partner verrà garantita, in relazione agli stessi, l'assenza di difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello generale delle conoscenze tecniche raggiunto al tempo della progettazione e perfezionamento di tali Ricambi Originali Volkswagen®.

La durata della garanzia di cui alla presente Sezione 5 è fissata in 2 (due) anni dalla data di emissione del documento fiscale di vendita all'acquirente dei Ricambi Originali Volkswagen®.

2. In caso di necessità di interventi tecnici su Ricambi Originali Volkswagen® coperti da garanzia, ai sensi dell'art. 1 che precede, si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) l'acquirente dei suddetti Ricambi Originali Volkswagen® potrà richiedere l'effettuazione degli Interventi in Garanzia al Service Partner venditore, che provvederà ai sensi degli articoli 5.2 ovvero 5.3 del Contratto, o a qualunque altro degli Appartenenti alla Rete Europea che sia autorizzato alle prestazioni di assistenza tecnica per gli autoveicoli contrassegnati dal Marchio;

(b) in caso di guasto ad un autoveicolo contrassegnato dal Marchio coperto dalla garanzia del Service Partner, che renda impossibile la marcia dell'autoveicolo stesso, l'acquirente sarà tenuto a rivolgersi al più vicino fra gli appartenenti alla Rete Volkswagen (o comunque al più vicino fra gli Appartenenti alla Rete Europea) autorizzato alle prestazioni di Service;

(c) i Ricambi Originali Volkswagen® sostituiti dal Service Partner in occasione di un intervento in Garanzia e/o Correntezza saranno di proprietà del Service Partner, il quale assume l'obbligo - avente

carattere essenziale per VGI ai fini del presente Contratto - di mettere tali Ricambi Originali Volkswagen® a disposizione di VGI, a semplice richiesta scritta di quest'ultima, con le modalità previste dalla "Guida Normativa all'applicazione della Garanzia e Correntezza" come di volta in volta in vigore.

3. La garanzia applicabile ai Ricambi Originali Volkswagen®, ai sensi dell'art. 1 che precede, non viene meno a seguito di qualunque trasferimento della proprietà degli stessi.
4. Sono esclusi dalla garanzia sui Ricambi Originali Volkswagen® di cui alla presente Sezione 5 dell'Allegato Unico i casi di normale usura degli stessi, ovvero di loro uso improprio (ivi incluso, fra l'altro, l'utilizzo nell'ambito di competizioni automobilistiche di qualsiasi genere).

* * *

Sezione 6:

Marchio

Il Marchio è di proprietà di VWAG, fatti salvi i diritti di privativa attribuiti a VGI come precisato all'art. 9.7 del Contratto, e consiste nelle denominazioni:



“ **VW** ” ,

e

“ **Volkswagen** ” ,

in ciascuna delle rispettive accezioni, declinazioni e forme grafiche (ivi incluse le lettere “VW” inserite in un cerchio, come da riproduzione nella presente pagina), nonché caratteristiche identificative sotto ogni profilo, di volta in volta utilizzate da VWAG, da VGI, ovvero da ciascuna altra società appartenente al Gruppo Volkswagen che abbia legittimo titolo all'uso del Marchio stesso, purché specificamente approvate da VGI ai fini del presente Contratto.

Il Service Partner dà espressamente atto che l'utilizzo del Marchio, come sopra individuato, per qualsiasi attività prevista e consentita dal Contratto dovrà avvenire in modo conforme ai criteri stabiliti dalla pubblicazione di VGI denominata “Volkswagen Corporate Design”.

* * *

Sezione 7:

Margini e Maggiori Sconti

1. Prezzi

I prezzi praticati al Service Partner e i prezzi consigliati, ossia non vincolanti, di vendita al pubblico per i Ricambi Originali Volkswagen® sono indicati nella versione più aggiornata del listino prezzi di VGI.

2. Sconti consigliati

Alle officine indipendenti, ai distributori di benzina dotati di un'officina per le riparazioni, ai proprietari di un parco veicoli e alle loro officine, alle società di taxi e di noleggio, alle scuole guida, ai funzionari delle autorità e ad altri gruppi di acquirenti specificati da VGI si consiglia di praticare i seguenti sconti:

| Gruppo Merceologico | per ricambi nuovi e di rotazione |
|---------------------|----------------------------------|
| 01 | 25% |
| 02 | 19% |
| 03 | 17% |
| 04 | 14% |
| 05 | 12% |
| 06 | 9% |
| 07 | 7% |
| 08 | 7% |
| 09 | 25% |

Gli sconti si riferiscono ai prezzi consigliati, ossia non vincolanti, di vendita al pubblico dei Ricambi Originali Volkswagen® al netto dell'IVA.

Qualora decida di fornire i Ricambi Originali Volkswagen® ai proprietari di flotte Aziendali indicate da VGI, il Service Partner si impegna ad applicare a tali Forniture prezzi non superiori ai prezzi massimi fissati da VGI per i Ricambi Originali Volkswagen®. I prezzi massimi si calcolano applicando ai prezzi consigliati di vendita al pubblico gli sconti sopra indicati.

3. Sistema di margini e Maggiori Sconti per i Ricambi Originali Volkswagen®

Il sistema di margini e Maggiori Sconti del Service Partner si compone di 3 elementi:

- a) Sconto in Fattura;
- b) Maggiori Sconti Volumi;
- c) Maggiori Sconti Vendite a Terzi (NORA).

L'erogazione dei Maggiori Sconti di cui alle lettere b) e c) che precedono è condizionata all'accordo di VGI e del Service Partner sull'Obiettivo, espresso nel valore in euro di Ricambi Originali Volkswagen® ritirati dal Service Partner da VGI, al netto dello Sconto in Fattura e dell'I.V.A. (di seguito "Ritirato Netto").

a) Sconto in Fattura

Lo Sconto in Fattura viene riconosciuto sul prezzo di listino, I.V.A. esclusa, in vigore alla data della stampa da parte di VGI dei documenti di trasporto relativi ai Ricambi Originali Volkswagen® cui deve essere applicato il predetto Sconto in Fattura.

Di seguito la tabella "Sconti Ricambi" suddivisa per tipologia d'ordine ("Stock" e "Urgente") e Gruppo Merceologico (da 01 a 09).

| Gruppo Merceologico | Ordine Stock | Ordine Urgente |
|---------------------|--------------|----------------|
| 01 | 55,5% | 43,0% |
| 02 | 49,0% | 39,0% |
| 03 | 41,5% | 32,0% |
| 04 | 35,0% | 29,0% |
| 05 | 25,5% | 23,0% |
| 06 | 22,5% | 21,0% |
| 07 | 21,0% | 16,0% |
| 08 | 15,0% | 14,0% |
| 09 | 35,0% | 28,0% |

b) Maggiori Sconti Volumi

I Maggiori Sconti Volumi, indipendenti dallo Sconto in Fattura, saranno corrisposti al Service Partner in applicazione delle regole di seguito indicate.

Ciascun Service Partner sarà inserito in una classe di volume di appartenenza, determinata con riferimento al Ritirato Netto senza garanzie dell'anno precedente, con l'eccezione dei Service Partner di nuova nomina (cosiddetti "New Applicant"), per i quali la classe di volume d'appartenenza è attribuita in seguito all'accordo sull'Obiettivo. Di seguito lo schema riepilogativo dei Maggiori Sconti Volumi:

| Ritirato HEP in € anno attuale (x 1000) | Variazione del ritirato rispetto all'anno precedente | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| | ≥ 98% | ≥ 100% 102%> | ≥ 102% 104%> | ≥ 104% 107%> | ≥ 107% 110%> | ≥ 110% 115%> | ≥ 115% 120%> | ≥ 120% |
| < 150 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| 150 - 300 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,7 |
| 300 - 500 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
| 500 - 750 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 |
| 750 - 1000 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 1.000 - 1300 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 1.300 - 1600 | 0,7 | 1,3 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 1.600 - 2000 | 0,7 | 1,4 | 3,2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| 2.000 - 2400 | 0,7 | 1,5 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 2.400 - 2900 | 0,8 | 1,6 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| 2.900 - 3400 | 0,8 | 1,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| 3.400 - 3950 | 0,8 | 1,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| 3.950 - 4500 | 0,9 | 2,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| 4.500 - 5000 | 0,9 | 2,3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| > 5.000 | 1,0 | 2,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

Al raggiungimento di almeno il 98% del Ritirato Netto dell'anno precedente senza garanzie, al Service Partner verrà riconosciuto e liquidato un Maggiore Sconto Volumi, pari alla percentuale prevista per la classe volume di appartenenza, vedi colonna Ritirato HEP in anno attuale (x1.000), sull'intero Ritirato Netto senza garanzie.

Al fine di consentire l'erogazione di anticipi trimestrali dei Maggiori Sconti Volumi eventualmente maturati, il Ritirato Netto senza garanzie dell'anno in corso dovrà raggiungere almeno il 98% del Ritirato Netto senza garanzie dell'anno precedente, nello stesso periodo trimestrale di riferimento.

Qualora il Service Partner sia di nuova nomina (ossia "New Applicant") il ritirato netto dell'anno precedente corrisponderà all'Obiettivo, suddiviso in 4 (quattro) periodi (di seguito "trimestri"), sulla base dei pesi percentuali che i trimestri hanno rappresentato nel periodo X-Y nella macro area (Nord, Centro, Sud) di appartenenza del Service Partner.

Se il Service Partner raggiungerà almeno il 98% del Ritirato Netto senza garanzie del 1° trimestre, gli verrà riconosciuto, su tale Ritirato Netto senza garanzie, il Maggiore Sconto previsto per la classe di appartenenza. Se invece la quota del 98% non sarà raggiunta, nessun anticipo verrà riconosciuto. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche al termine del 3° e 4° trimestre.

Qualora alla fine dell'anno il Service Partner non raggiunga la variazione minima del 98% del Ritirato Netto senza garanzie rispetto all'anno precedente, eventuali anticipi di Maggiori Sconti Volumi erogati nel corso dell'anno saranno addebitati da VGI.

Solo al termine del 4° trimestre sarà valutato l'eventuale superamento del limite massimo della propria fascia di appartenenza con il passaggio alla fascia prevista per volumi superiori e conguagliata, anche per i periodi precedenti, la differenza di Maggiori Sconti Volumi.

c) Maggiori Sconti Vendite a Terzi (NORA)

I Maggiori Sconti Vendite a Terzi sono indipendenti dallo Sconto in Fattura, dal raggiungimento dell'Obiettivo, dai Maggiori Sconti Volumi e sarà riconosciuto solo ed esclusivamente nel rispetto delle regole di seguito indicate.

I Clienti NORA rappresentano una determinata categoria di Clienti del magazzino ricambi. Tale categoria comprende :

- (a) Operatori generici del settore (officine meccaniche, carrozzerie);
- (b) Possessori di parchi autoveicoli.

In funzione al peso percentuale delle vendite a terzi, valorizzate a listino, realizzate dal Service Partner sul totale delle vendite senza garanzie, saranno corrisposti, sulla corrispondente quota percentuale di Ritirato Netto come da tabella sottostante, i Maggiori Sconti Vendite a Terzi. Al di sotto della percentuale minima del 15% non sarà riconosciuto alcun Maggiore Sconto Vendite a Terzi. Al di sopra della percentuale massima del 60% il Maggiore Sconto Vendite a Terzi verrà riconosciuto limitatamente a tale quota.

| Ritirato HEP € x 1000 | NORA | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 15% - 30% | 30% - 40% | 40% - 50% | 50% - 60% | oltre 60% |
| | Maggiori sconti NORA | | | | |
| < 1000 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 1000 - 2000 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| ≥ 2000 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |

Se il Service Partner raggiungerà, al termine del 1° trimestre, la percentuale minima del 15% delle vendite a terzi sul totale senza garanzie, gli verrà riconosciuto, sull'intero ritirato netto corrispondente, il Maggiore Sconto Vendite

a Terzi previsto per la fascia minima. Se invece la percentuale minima non sarà raggiunta, nessun accredito verrà riconosciuto.

Tuttavia, se al termine del 2° trimestre il Service Partner raggiungerà la percentuale minima delle vendite a terzi sul totale, colmando inoltre la quota non realizzata nel 1° trimestre, gli verranno riconosciuti i Maggiori Sconti Vendite a Terzi relativi sia al 1° sia al 2° trimestre. Se invece la percentuale minima non sarà raggiunta, nessun accredito verrà riconosciuto. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche al termine del 3° e 4° trimestre.

Solo al termine del 4° trimestre sarà valutata l'entità effettiva del peso percentuale di tali vendite sul totale senza garanzie e conguagliato, anche per i periodi precedenti, l'eventuale Maggiore Sconto Vendite a Terzi maturato.

Qualora peraltro il Service Partner non raggiunga al termine dell'anno la percentuale minima del 15% di vendite a terzi indicata in tabella, eventuali anticipi di Maggiori Sconti Vendite a Terzi erogati nel corso dell'anno saranno addebitati da VGI.

* * *

Sezione 8:

Vendite dirette

In conformità all'art. 16 del Contratto il Service Partner dà espressamente atto che VGI potrà effettuare vendite dirette di Ricambi Originali Volkswagen® alle seguenti categorie di Clienti, i quali utilizzeranno i Ricambi Originali Volkswagen® per la riparazione o la manutenzione degli autoveicoli di loro proprietà e contrassegnati dal Marchio (per i punti 8.12 e 8.13 non si intendono unicamente le vetture di proprietà ma anche le vetture ricoverate presso gli stessi ai fini di manutenzione o riparazione):

- 8.01** società, italiane o estere, partecipate in via diretta o indiretta da VGI, da VWAG e/o da altre società del Gruppo Volkswagen, ed i rispettivi rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e fornitori, nonché gli amministratori, sindaci e dipendenti, di VGI stessa;
- 8.02** autorità, enti e istituzioni di diritto pubblico - italiani o esteri - ovvero imprese partecipate per almeno il 50% (cinquanta per cento) dallo Stato e/o da altre autorità, enti e istituzioni di diritto pubblico - italiani o esteri - statali, regionali o locali, ed i rispettivi rappresentanti e amministratori;
- 8.03** organizzazioni ed istituzioni comunitarie e internazionali ed i loro rispettivi rappresentanti;
- 8.04** acquirenti dalle caratteristiche speciali quali, a titolo di esempio, scuole guida, servizi privati di noleggio veicoli, gestori di taxi e servizi di assistenza per portatori di handicap;
- 8.05** organizzazioni di soccorso e di salvataggio, nonché personale medico di pronto intervento, vigili del fuoco, addetti al soccorso alpino, forze di polizia, forze armate, unità speciali ed altri corpi dello Stato o degli enti locali;
- 8.06** personale diplomatico ed altri funzionari di status equivalente, in Italia o all'estero, ivi inclusi soggetti incaricati di missioni al di fuori dal proprio Stato di residenza, per almeno un anno, su incarico diretto o indiretto di autorità, enti e istituzioni di diritto pubblico italiani o esteri;

- 8.07** limitatamente a singole forniture - in particolare ove aventi scopi pubblicitari e/o di beneficenza - società editoriali anche operanti on-line, agenzie di stampa e imprese di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e radiofonica, ed altresì imprese e agenzie pubblicitarie che svolgono incarichi per VGI, VWAG o altre società facenti parte del Gruppo Volkswagen, nonché i loro rispettivi rappresentanti, amministratori, e collaboratori autonomi (quali pubblicitisti e giornalisti indipendenti);
- 8.08** enti e organizzazioni religiosi e/o di beneficenza, ONLUS ed altre associazioni e soggetti operanti nel pubblico interesse senza fini di lucro, ed i loro rispettivi rappresentanti, amministratori;
- 8.09** imprese produttrici di autoveicoli e società da esse controllate, limitatamente a forniture destinate ad uso proprio delle stesse;
- 8.10** imprese produttrici di modelli speciali, di carrozzerie e/o di allestimenti ed equipaggiamenti speciali, che abbiano stipulato con VGI e/o con VWAG specifici accordi;
- 8.11** fornitori di parti e componenti per uso industriale;
- 8.12** Concessionari, e Service Partner autorizzati da qualunque società del Gruppo Volkswagen ;
- 8.13** officine e riparatori indipendenti qualora la locale Rete di Service Partner non sia in grado o non ritenga opportuno sfruttare tale mercato;
- 8.14** soggetti appartenenti alla categoria dei cosiddetti “grandi acquirenti”, intendendosi come tali i soggetti che: (a) acquistano in un anno - per uso proprio o dei propri rappresentanti, amministratori e dipendenti - più di 15 (quindici) autoveicoli nell’ambito del Gruppo Volkswagen, e/o (b) possiedono una flotta aziendale composta di almeno 15 (quindici) autoveicoli, di qualsiasi marca;
- 8.15** soggetti appartenenti alla categoria delle cosiddette “imprese multinazionali”, intendendosi come tali i soggetti che possiedono per proprio uso una flotta aziendale composta di almeno 500 (cinquecento) autoveicoli di qualsiasi marca;
- 8.16** società di autonoleggio operanti a livello internazionale;
- 8.17** Vendite di parti e complessivi per applicazioni Industriali e Marine.

Per le consegne previste dal punto 8.02 al punto 8.13, VGI potrà richiedere la collaborazione ed il coinvolgimento del Service Partner a condizioni ed in termini da concordarsi specificamente di volta in volta, ferma restando la facoltà di VGI di richiedere al Service Partner stesso il servizio di consegna ai sensi dell’articolo 16 del Contratto.

* * *